

Contratto di assicurazione auto

RuotaLibera

Set Informativo modello 290SI ed.11/2018

Il presente Set Informativo, contenente:

- a) Documento Informativo precontrattuale - DIP
 - b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo
 - c) Condizioni di Assicurazione RuotaLibera modello 290/CA ed. 11/2018 comprensivo di glossario
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde
- ✓ Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su autotassametri o veicoli dati a noleggio con conducente

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 milioni di euro per i danni alla persona e di 1.220.000 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Incendio e furto del veicolo (opzionale)
 Eventi Speciali (opzionale)
 Kasko (opzionale)
 Cristalli (opzionale)
 Globale Complementari (opzionale)
 Assistenza (opzionale)
 Infortuni del conducente (opzionale)
 Tutela giudiziaria (opzionale)
 Mobilità protetta (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! conducente minore di 26 anni in caso di opzione "Guida esperta"
- ! Per l'elenco completo vedi l'Allegato



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra, Serbia e Croazia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che puoi richiedere insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza. Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio Rca già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Autovettura

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: RuotaLibera

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo RC Auto: 01/01/2019, ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2017

- Patrimonio netto: euro **595.226.054**
- Capitale sociale : euro **54.765.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **479.704.292**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **263.530.530,82**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **118.588.738,87**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **753.047.762,63**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **2,86** (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Massimali	Garanzia RCA – Il massimale minimo per sinistro previsto dalle legge è di 6.070.000 milioni di euro per i danni alla persona e di 1.220.000 milione di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi di legge con il pagamento di un premio più alto.
Garanzie estese	Non previste
Tipo guida	La polizza può prevedere in base al conducente le seguenti tipologie di guida: - Guida Libera: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida; - Guida Esperta: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente privo di tali caratteristiche , o nel caso la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione del conducente o la stessa non venga presentata, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare la Compagnia dell'importo del risarcimento entro il limite massimo di € 1.500,00.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Dispositivo satellitare con sistema di rilevazione dinamica di sinistro	Prevede un'agevolazione per i proprietari di autoveicoli dotati di dispositivo satellitare comprensivo di accelerometro rilevatore di crash fornito da azienda convenzionata con la Compagnia. Nel caso in cui il Contraente non installi o disinstalli il dispositivo satellitare, in corso di contratto, si procederà al recupero dell'agevolazione concessa. In caso di mancato recupero qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato la Compagnia si potrà rivalere entro il limite massimo di €1.500.
Associazione Aci	Prevede un'agevolazione in caso l'autoveicolo assicurato o il suo proprietario sia socio Aci.

Autoscuole	Prevede un'agevolazione per i proprietari di autoveicoli di età compresa entro i 25 anni che conseguono la patente presso autoscuole del circuito Ready to Go che promuovono un innovativo sistema di formazione alla guida basato su concetti legati alla guida sicura.
Guida Sicura	Prevede un'agevolazione per i proprietari che abbiano partecipato a corsi di Guida Sicura erogati da ACI Valledlunga spa, da ACI Genova Safety Driving e dal Centro di Guida Sicura Acì di Arese.
Patto per i Giovani	Prevede un'agevolazione per i proprietari di autoveicoli di età compresa entro i 30 anni che dichiarano di impegnarsi a rispettare le regole di comportamento alla guida in tema di sicurezza stradale e assicurazione RCA, definite da ANIA e dalle Associazioni dei Consumatori. In caso di non rispetto delle regole di comportamento, è prevista una rivalsa sino al limite massimo di € 1.500 qualora si verifichi un sinistro.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Autovetture date in uso da Società	Prevede in caso di sinistro la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti della società proprietaria dell'autoveicolo, adibito a servizio privato, nel caso lo stesso sia dato in uso dalla società a dipendenti, purché il conducente in buona fede non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti	Prevede in caso di sinistro l'esercizio del diritto di rivalsa, da parte della Compagnia sino all'importo massimo di € 500, qualora il conducente dell'autoveicolo risulti da accertamento delle Autorità in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente.
SuperProtezione Bonus	Prevede al verificarsi di un solo sinistro con responsabilità, principale o paritaria nel periodo di osservazione, di mantenere nell'annualità successiva le agevolazioni maturate ed applicate al contratto, oltreché la non applicazione di eventuali maggiorazioni dei parametri tariffari legati al verificarsi del sinistro.
Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del veicolo	Prevede la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti del proprietario o locatario (leasing) dell'autoveicolo qualora l'autoveicolo al momento del sinistro sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e il Proprietario non ne fosse a conoscenza. Inoltre, nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, oppure nel caso l'autoveicolo non risulti in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di € 1.000.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, <u>ma non obbligatorio</u> , acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Garanzia Incendio (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti all'autoveicolo in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore; scoppio del serbatoio e azione del fulmine. La garanzia copre anche: - sino al massimale di €300.000, le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere in quanto civilmente responsabile per danni materiali e diretti a cose di terzi dovute da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso - sino al massimale di €500 le spese per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso - sino al massimale di €250 i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi dalla garanzia i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio; - concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo - a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.

Garanzia Furto (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di furto e rapina; sono anche compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia all'autoveicolo sia agli accessori purché stabilmente fissati all'interno del veicolo e indicati in polizza. La garanzia copre anche i danni all'autoveicolo a seguito di furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Per i veicoli dotati di sistema satellitare se il sistema risulta al momento del sinistro non installato o non funzionante è previsto uno scoperto del 25%. Per gli accessori saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto indicato in polizza non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro. La copertura per i danni subiti dall'autoveicolo a seguito di furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto a bordo è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 200 per sinistro, oppure con il maggiore scoperto indicato in polizza. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo; - verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

Garanzia Eventi Atmosferici (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno e grandine.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto, minimo di scoperto e limite indennizzo indicati in polizza. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo.

Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti dolosi di terzi o di vandalismo
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto, minimo di scoperto e limite indennizzo indicati in polizza. Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di: - atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; - esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - atti causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - furto e rapina; - sinistri stradali.

Garanzia Kasko (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia è prestata, per una somma assicurata pari al valore del autoveicolo indicato in polizza, in una delle seguenti modalità a scelta dell'Assicurato: - Kasko Collisione che copre i danni materiali e diretti all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati; - Kasko Completa: che copre i danni materiali e diretti all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati ed in conseguenza di urto, ribaltamento, collisione ed uscita di strada ; - Rimborso sicuro: che copre i danni materiali e diretti all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati ed è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo di € 5.000 per anno assicurativo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Sono esclusi i danni: - avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata; - conseguenti a furto, rapina e incendio; - alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; - avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con la Compagnia per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva "Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti"; - in conseguenza di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente, in caso di garanzia Kasko Collisione.

Garanzia Cristalli (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre fino al massimale indicato in polizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura accidentale.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di €100,00 in caso di riparazione o sostituzione presso un centro non specializzato nella riparazione e convenzionato con la Compagnia. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

Garanzia Globale Complementari (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre: - le spese sostenute dall'Assicurato fino alla massimale di € 500, documentate con fattura, per la documentazione necessaria alla liquidazione di sinistri incendio, furto e rapina dell'autoveicolo assicurato; il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo furto o rapina; la reimmatricolazione ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, furto o distruzione della targa di riconoscimento per collisione con altro veicolo; la quota parte della tassa di possesso pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dello stesso; la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo; l'immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro; per i veicoli con sistema di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con la Compagnia, il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile nei termini di polizza; nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature, la sostituzione o duplicazione con altre dello stesso tipo, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli apparecchi di comando; - la rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa, della Compagnia, per i risarcimenti corrisposti a terzi a seguito di sinistro con guida del conducente con patente scaduta ma rinnovata nei 60 giorni successivi o con esame di guida già sostenuto con esito positivo ma privo ancora del rilascio della patente che dovrà avvenire nei 180 giorni successivi; - le spese sostenute, fino al massimale di €300, per la frequenza del Contraente presso un'autoscuola ad un corso valido per il recupero dei punti nel caso questi siano pari o inferiori a dieci; - le spese sostenute dall'Assicurato, fino al massimale di €1.000, per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di attivazione accidentale o di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato; - le spese sostenute e documentate, fino al massimale di €5.000, per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi comprovata da verbale delle Autorità intervenute; - le spese all'Assicurato a seguito di sinistro regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo, fino al massimale di €5.000 e comunque non oltre il valore commerciale dell'autoveicolo, per i danni al autoveicolo stesso a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La copertura per le spese di riparazione all'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di €500. Sono esclusi i danni: - avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato - i danni derivanti da usura dei sistemi di sicurezza.

Garanzia Infortuni (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, sino alle somme indicate in polizza, infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza, anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. In caso di morte dell'assicurato e del coniuge, in conseguenza del medesimo evento, la Compagnia corrisponderà l'indennizzo ai figli minorenni quali beneficiari dell'Assicurato con una maggiorazione del 50%, che non potrà superare i € 52.000 La garanzia, nei limiti sopra indicati, comprende anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - l'annegamento; - l'assideramento od il congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole, di calore o di freddo; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; - gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza; - gli infortuni da imperizia, imprudenza o negligenza; - gli infortuni da tumulti popolari o atti di terrorismo, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	- Indennità di degenza copre il ricovero, per un periodo non superiore a giorni 120, in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza. A partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, l'indennità sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%. La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni. - Rimborsamento spese di cura: copre le spese sostenute per la cura delle lesioni causate dall'infortunio, fino al massimale riportato in polizza. Per spese è da intendersi accertamenti diagnostici; visite mediche e specialistiche; prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e dei componenti dell'equipe operatoria; diritti di sala operatoria; materiale di intervento; medicinali prescritti dal medico curante, cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; rette di degenza; trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro; protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100. - Indennità integrativa: prevede in caso di infortunio subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato che comporti il ricovero superiore a 24 ore un'indennità di € 1.000 per sinistro; tale indennità ammonta a €2.000 se dall'infortunio è derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%. - Rendita vitalizia: in caso di infortunio che determina una invalidità permanente maggiore del 50% della totale, sarà garantita una rendita vitalizia, rivalutabile, dell'importo presente in polizza. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. In caso l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10% l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione della franchigia del 3%. Sono esclusi gli infortuni in circostanze di rischio non in conseguenza della circolazione, nonché quelli causati: - dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza; - dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo; - dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti; durante le "prove libere", amatoriali e non, all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione; - da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da apoplezia, infarti e ernie di qualsiasi tipo. In caso d infortuni da movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati della Compagnia, la somma di tutti gli indennizzi non potrà superare l'importo di € 2.600.000.

Garanzia Tutela Legale (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, sino al massimale indicato in polizza, la tutela legale dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi: - difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; - recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, quali gli incidenti stradali; - controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. - sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di interventi chirurgici in occasione di ricovero a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale; - l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Sono inoltre compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte quali: - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico; - spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata dalla Compagnia; - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con la Compagnia; - le spese processuali nel processo penale; - le spese di giustizia; - il Contributo Unificato se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; - le spese per la registrazione degli atti giudiziari; - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza; - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Difesa penale per omicidio stradale, la garanzia copre gli assicurati per la difesa nei procedimenti penali colposi per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime con estensione di massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di € 50.000. Guida in stato di ebbrezza la garanzia copre gli assicurati per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidenti stradali anche in caso di contestazione di guida in stato di ebbrezza e per il dissequestro del veicolo garantito in polizza anche in caso di contestazione di guida in stato di ebbrezza.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i casi: - in presenza di soccorso stradale le eventuali spese per i ricambi e per il recupero e rimessa su strada dell'autoveicolo finito fuori dalla sede stradale; - in materia fiscale ed amministrativa; - conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - eventi naturali con riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - di conducente non abilitato alla guida del veicolo, veicolo con uso e destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, o non coperto da assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge; - di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, per omissione di fermata e assistenza; - di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - di violazioni del Codice della Strada per opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso oppure per opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti; - se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da difesa penale per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza; - di controversie con Sara Assicurazioni; - di richiesta di risarcimento danni, legati al recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi quali gli incidenti stradali, se questa avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto.

Garanzia Assistenza (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre l'erogazione dell'assistenza in caso di difficoltà in una delle seguenti modalità a scelta dell'Assicurato: Assistenza Base - soccorso stradale per guasto dell'autoveicolo o incidente purché lo stesso si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal carro di soccorso; - soccorso per foratura di uno o più pneumatici; - recupero autoveicolo in box, in garage sotterraneo, multipiano o alla messa su strada se sia finito fuori dalla sede stradale; - depannage per batteria scarica; - montaggio e smontaggio delle catene da neve per i soggetti portatori di handicap; - auto in sostituzione per guasto o incidente stradale; - rientro dell'assicurato e di passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente, fino a due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con autoveicolo immobilizzato sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro. Assistenza Techno - soccorso stradale per guasto dell'autoveicolo o incidente purché lo stesso si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal carro di soccorso; - soccorso per foratura di uno o più pneumatici; - depannage per batteria scarica; - montaggio e smontaggio delle catene da neve per i soggetti portatori di handicap; - auto in sostituzione per guasto o incidente stradale; - rientro dell'assicurato e dei passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con autoveicolo immobilizzato sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - auto in sostituzione per furto totale dell'autoveicolo in Italia, fino ad un massimo di 30 giorni; - recupero dell'autoveicolo riparato in Italia per guasto o incidente oppure per furto con ritrovamento al di fuori della provincia di residenza, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 300 per sinistro; - recupero dell'autoveicolo e trasporto fino ad un'officina/carrozzeria indicata dall'assicurato situata nella località di residenza dello stesso per guasto, incidente o ritrovamento dopo furto avvenuto all'estero, fino alla concorrenza massima di € 900 per sinistro e per durata della polizza; - trasporto in taxi dell'assicurato, per guasto o incidente avvenuto in viaggio, dal luogo del fermo dell'autoveicolo fino all'hotel o al luogo di consegna dell'auto sostitutiva, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €50 per sinistro, - assistenza telefonica contestuale all'incidente sulla modalità di corretta compilazione del modello CAI; - consulenza medica telefonica e eventuale invio di un medico generico convenzionato per il contraente o trasportati in viaggio a seguito di infortunio o malattia; - trasporto del contraente o dei passeggeri in un istituto di cura in Italia o al domicilio in Italia a seguito di infortunio occorso in viaggio, fino ad un massimo di €15.000 per persona e fino a €30.000 per sinistro; - rientro del convalescente, contraente o passeggero, fino alla sua residenza fino alla concorrenza massima di € 1.000; - servizio di notifica promemoria scadenze relative ad adempimenti connessi alla circolazione dell'autoveicolo (ad es. scadenza bollo auto, revisione periodica del veicolo, rinnovo permessi di circolazione, etc.).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste

Garanzia Assistenza (non obbligatoria)	
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i casi: - autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - autoveicoli adibiti a scuola guida, noleggio o con targa in prova; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni ed indicazioni della carta di circolazione; - autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione, controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso, fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore; - danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; - autoveicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria) limitatamente alla copertura di depannage per batteria scarica.

Garanzia Mobilità Protetta (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, l'infortunio verificatosi alla guida di un mezzo a noleggio tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine o in viaggio in qualità di trasportato su mezzi del trasporto pubblico locale; la tutela legale del proprietario, sino al massimale di € 5.000, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale in riferimento alla guida di un mezzo noleggiato tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine nonché al viaggio in qualità di trasportato su mezzi del trasporto pubblico locale; il rimborso delle spese sostenute dal proprietario come franchigia a suo carico in caso di attivazione dell'assicurazione RCA fino alla concorrenza del massimale di € 500 ove questi fosse alla guida di un mezzo noleggiato tramite servizio di sharing, noleggio a breve termine, sempreché il proprietario abbia rispettato tutti gli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali del noleggio.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi per la garanzia infortuni quelli causati: - dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; - da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da apoplezia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo. Sono esclusi per la garanzia tutela legale: - la controversia derivante da rapporti contrattuali, fatti dolosi e fatti commessi dal proprietario in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti; - il procedimento che si riferisca a sanzione amministrativa o a contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve; - la controversia o la violazione penale derivante dalla partecipazione a gare o competizioni, alle fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara; - da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate; - il trasporto di cose e persone che non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere; - le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; - le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso del proprietario.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di:

- autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- circolazione all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività;
- autoveicolo non in regola con le norme sulla revisione.

In caso di polizza relativa ad autoveicolo con sistema di radiolocalizzazione satellitare, convenzionato con la Compagnia, in caso di sinistro con responsabilità la Compagnia potrà esercitare rivalsa fino all'importo massimo di € 1.500 qualora il Contraente:

- per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto;
- in relazione al servizio di radiolocalizzazione satellitare, non abbia provveduto agli adempimenti e relativi eventuali costi, che la legge non pone a carico della Compagnia;
- a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 10 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
- abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare e non abbia contestualmente informato l'Agenzia SARA e sottoscritto i relativi atti contrattuali;
- abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: l'assicurato deve comunicare l'avvenuto sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax, con esclusione di ogni forma di comunicazione telematica, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia.

La denuncia deve contenere le informazioni di data, ora e luogo dell'evento, modalità di accadimento, descrizione del danno, circostanze che hanno originato il sinistro, polizza e garanzia interessata, generalità del contraente, dei testimoni e autorità intervenute.

Per la garanzia Rca la denuncia deve essere effettuata mediante il modulo CAI.

La procedura di risarcimento diretto si applica in caso di sinistro verificatosi in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino con collisione diretta tra non più di due veicoli a motore o parti strutturali degli stessi; non devono essere coinvolti terzi veicoli, gli autoveicoli devono essere immatricolati in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, gli autoveicoli devono essere assicurati alla data del sinistro presso imprese autorizzate ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli.

Nei casi non previsti dal risarcimento diretto o dalla procedura di risarcimento per i trasportati, la richiesta deve essere formulata alla Compagnia di controparte.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o assicurato presso impresa posta in liquidazione coatta amministrativa o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a.

Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni della garanzia assistenza sono erogate per il tramite della Struttura Organizzativa.

Rimborso del sinistro per evitare il malus: il contraente ha la possibilità, entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato, di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati, a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto o alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito all'indirizzo www.consap.it

Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166. Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	La procedura liquidativa prevede per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego per i danni alle cose, in presenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti, il termine di 30 giorni e di 60 giorni in assenza del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti. Le stesse procedure liquidative, sempre per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego, prevedono un termine di 90 giorni per i danni alle persone. Per le garanzie diverse dalla RCA, dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Per la garanzia RCA a seguito di risoluzione del contratto per distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o vendita dell'autoveicolo la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto prevede per tutte le garanzie in esso contenute il no tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare la propria persona e il proprio autoveicolo dai danni legati alla circolazione.



Quali costi devo sostenere?

• Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento al prodotto è pari a € 59,80.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma , fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info si sito www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia.it . Il (legge 9/8/2013, n.98)

Negoziatore assistito	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE - trattamento fiscale applicato al contratto

Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge.

Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura stabilita dalla legge.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Contratto di assicurazione auto

RuotaLibera

Polizza

Condizioni Generali di assicurazione
Modello 290/CA edizione 11/2018

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Modello. 290/CA

GLOSSARIO

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Accelerometro:** dispositivo elettronico che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.
- **Accessori:** optional di serie e non di serie non già inclusi nell'allestimento del veicolo.
- **Aggravamento del rischio:** modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo di premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere il contratto.
- **Alienazione:** trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, fornito mediante l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.
- **Attestazione dello Stato del rischio:** documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato e che l'Impresa è tenuta a trasmettere al Contraente e agli altri aventi diritto ai sensi del Regolamento IVASS n.9/2015.
- **Atto vandalico:** atto doloso fine a se stesso che causa il danneggiamento dell'autoveicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro veicolo.
- **Audiofonovisivi:** radio, radiotelefono, lettore multimediale, navigatore satellitare, ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati al veicolo.
- **Avente diritto:** la persona fisica o giuridica che ha diritto all'attestato di rischio (il Contraente, oppure, se persona diversa, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
- **Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte dell'Assicurato.
- **Carta Verde:** documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell'autovettura assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
- **Carrozzeria convenzionata:** carrozzeria appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA.
- **Caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
- **Centro Convenzionato con la struttura organizzativa:** la carrozzeria o l'officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa.
- **Centro specializzato:** il riparatore convenzionato con la Compagnia, specializzato negli interventi di riparazione o sostituzione dei cristalli o di riparazione dei danni provocati al mezzo assicurato dalla grandine.
- **Certificato di assicurazione:** documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio. **Circolazione:** il movimento, fermata e sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
- **Classe di merito di conversione universale (CU):** è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.
- **Classe di merito "interna":** è la classe di merito assegnata al contratto da Sara in base alle regole previste nella tariffa vigente.
- **Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e sottoscrive il contratto.
- **Crash:** incidente stradale, come di seguito definito, con carattere medio-grave, i cui valori delle accelerazioni / decelerazioni permangono, per un sufficiente periodo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s²). Tali rilevazioni possono essere effettuate solo se il Veicolo ha il quadro acceso.
- **Cristalli:** il parabrezza, le coperture trasparenti del tetto, il lunotto posteriore ed i finestrini laterali. Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.
- **Danno totale:** la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.
- **Deprezzamento:** diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
- **Demolizione:** messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
- **Distruzione:** danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
- **Esclusioni (di garanzia):** situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all'Assicurato, rimane a carico dell'Assicurato stesso.
- **Furto:** è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, occorso al Veicolo (come di seguito definito) eseguito con le modalità (consumato, tentato, parziale, incluso il ritrovamento a seguito di furto) risultanti dalla relativa denuncia presentata alle competenti Autorità.
- **Gessatura:** apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, non rimovibile dall'assicurato senza intervento medico.
- **Guasto:** qualsiasi danno improvviso e impreveduto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
- **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incidente:** qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.
- **Indennizzo:** la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale, ossia la somma di denaro dovuta dalla Società all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Ai fini della sola Garanzia Assistenza l'Indennizzo è rappresentato dalla somma eventualmente dovuta da SARA in caso di Sinistro a titolo di rimborso in luogo della Prestazione di Assistenza non fruita dall'Assicurato per fatto ad egli non imputabile.
- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura. Ai fini della sola Garanzia Assistenza, l'Infortunio deve verificarsi durante il Viaggio.

- **Intervento chirurgico:** intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.
- **Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici.
- **Legge:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare.
- **Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che non sia conseguenza o espressione diretta di stati patologici cronici o preesistenti alla partenza per il Viaggio.
- **Massimale:** il limite economico massimo, stabilito in polizza, entro il quale L'impresa si impegna a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Noleggio a Breve Termine:** servizio di noleggio di autovetture senza conducente a clienti privati per brevi periodi di tempo, nella misura massima di 5 giorni di calendario consecutivi a partire dalla data di attivazione.
- **Ore di manodopera:** il tempo necessario per la riparazione del Veicolo a seguito di Guasto, Incidente o Crash, tentato furto o ritrovamento dopo furto (certificato dal Centro Convenzionato o dall'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempi della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio.
- **Polizza:** il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l'impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.
- **Portatori di Handicap:** tutti i soggetti il cui accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida sia stato demandato alle commissioni mediche locali di cui all'art. 119 C.d.S.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente a SARA.
- **Prestazioni di Assistenza:** indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.
- **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. dell'autoveicolo assicurato. Al proprietario è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
- **Proporzionale (regola proporzionale art.1907 C.C.):** le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale.
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
- **RCA: la responsabilità** civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- **Relitto:** ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.
- **Residenza:** luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all'estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza.
- **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- **Risarcimento:** la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito colposo.
- **Risarcimento diretto:** la procedura prevede che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro Rca. Per verificare l'ambito e l'operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi art. 149 del D.Lgs.209/2005.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- **Rivalsa** (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
- **SARA:** SARA Assicurazioni spa.
- **SaraKit - SaraKitTechno:** dispositivo elettronico installato a bordo del Veicolo, basato su tecnologia di localizzazione satellitare GPS, fornito in comodato d'uso gratuito, comprensivo di SIM card dati e accelerometro.
- **Scoperto:** l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
- **Servizio di Sharing:** servizio di prenotazione e noleggio a breve termine, dove autovetture (Carsharing) o ciclomotori (Scootersharing) o biciclette (Bikesharing) sono messi a disposizione dei clienti da un'azienda (privata o pubblica) e distribuite nei centri urbani o in altre aree dall'azienda identificate.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Struttura Organizzativa:** la struttura di ACI Global S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in Viale Sarca 336, 20126 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza.
- **Terzi (garanzia Rca):** persone fisiche o Giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.
- **Trasporto Pubblico Locale:** l'insieme dei mezzi di trasporto che permettono ai cittadini di esercitare il proprio diritto alla mobilità su base locale. Ai fini delle presenti Condizioni di Assicurazione ci si riferisce esclusivamente a: autobus, filobus, treno locale, tram, funicolare e metropolitana.
- **Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174.
- **Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **Valore a nuovo:** valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge).
- **Valore commerciale:** il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello risultante dalla quotazione del listino Quattroruote (infocar).
- **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo.
- **Veicolo:** il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) dal numero di targa.
- **Viaggio:** qualunque trasferimento dell'Assicurato effettuato per mezzo del Veicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.

NG.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 290/S) relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria, al Contraente ed al conducente qualora indicato. Tali dati sono dichiarati dal Contraente all'atto della stipula.

Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, e per l'art. 1898 del Codice Civile la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, conferiscono all'Assicuratore, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'Assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato.

NG.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza (mod.290/S) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia SARA cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.

L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. SARA tuttavia manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza.

Ad ogni scadenza annuale SARA propone al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità comunicando l'eventuale aggiornamento del valore commerciale del veicolo e le nuove condizioni di premio.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NG.4 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il valore commerciale del veicolo è determinato sulla base del listino Quattroruote (Infocar) automaticamente rilevato tramite connessione telematica in fase di stipula del contratto. Nel caso in cui tale valore non risulti disponibile lo stesso verrà indicato in polizza su dichiarazione del Contraente.

All'atto della prima stipula il Contraente, presentando fattura o equivalente documentazione di acquisto, ha facoltà di richiedere:

- la riduzione del valore assicurato risultante dal Listino Quattroruote (infocar) fino all'importo effettivamente pagato come risultante dalla documentazione prodotta, purché il veicolo sia stato immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi;
- l' inserimento in polizza del valore accessori (optional di serie e non di serie non già inclusi nell'allestimento) stabilmente fissati all'interno del veicolo, entro il limite del 20% del valore dello stesso, purché sia immatricolato per la prima volta da non oltre 36 mesi; il valore degli accessori è indennizzabile soltanto se dichiarato in polizza a parte rispetto al valore del veicolo.

Il contraente altresì, qualora dichiarare il proprio regime di appartenenza per il recupero totale o parziale dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto del veicolo, ha facoltà di richiedere che il premio e gli eventuali risarcimenti siano commisurati al valore assicurato al netto della quota parte di IVA deducibile.

Sulla scheda di polizza (mod. 290/S) sono indicati, separatamente, il valore del veicolo risultante dal listino Quattroruote (Infocar) oppure il valore dichiarato dal contraente nel caso in cui tale valore non risulti disponibile, nonché il valore degli optional, e l'aliquota IVA e l'aliquota di deducibile IVA in base al regime fiscale di appartenenza del contraente.

Il valore assicurato è la risultanza dei valori sopra indicati, delle dichiarazioni e delle richieste del Contraente. Gli eventuali risarcimenti verranno calcolati sulla base del valore assicurato.

Ai successivi rinnovi annuali Sara provvederà ad aggiornare, automaticamente e senza possibilità di modifica, il valore commerciale del veicolo (e, nella medesima percentuale, degli eventuali accessori dichiarati in polizza) sulla base di quanto risulta dal listino Quattroruote (Infocar), adeguando di conseguenza il premio delle garanzie ad esso collegate. Viceversa nel caso in cui il veicolo non risulti più censito sul Listino Quattroruote (Infocar) il valore assicurato verrà aggiornato solo su richiesta del Contraente e nella misura da lui indicata. In mancanza di tale richiesta Sara calcolerà il premio delle garanzie legate al valore del veicolo sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane fermo quanto previsto dall'art. NG5 "Determinazione dei danni indennizzabili, liquidazione del danno e pagamento".

NG.5 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO

Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al veicolo:

- in caso di sinistro che determini il **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo è definito in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto del valore dell'eventuale relitto e dello scoperto se previsto. Tuttavia, se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e se il **valore del veicolo non eccede € 80.000, I.V.A. compresa**, l'ammontare dell'indennizzo sarà determinato dall'importo di acquisto effettivamente pagato ridotto del valore dell'eventuale relitto e dello scoperto se previsto e fermo il limite del valore assicurato;
- in caso di **danno parziale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie a riportare il veicolo al medesimo stato (tenendo conto dell'uso e/o della vetustà) che aveva alla data del sinistro ridotto dello scoperto se previsto. Tuttavia, se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare dell'indennizzo sarà determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie a riportare il veicolo allo stato di nuovo. Per le sole parti del veicolo non soggette ad usura tale termine di 12 mesi viene elevato a 60 mesi, decorsi i quali il deprezzamento massimo applicabile non potrà superare il 50% del valore che le stesse avevano alla data della prima immatricolazione. Sono considerate non soggette ad usura le parti del veicolo che non vengono deteriorate dal trascorrere del tempo e dall'uso. Sono invece sempre considerate parti soggette ad usura le ruote, pneumatici e cerchi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, l'impianto di scarico, il motopropulsore e le parti meccaniche, la capote, la selleria e gli arredamenti interni.

In ogni caso l'indennizzo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro decurtato dello scoperto, del relativo minimo e/o eventuali franchigie previste nella scheda di polizza (mod. 290/S).

Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione del listino Quattroruote (Infocar) riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata degli eventuali accessori se assicurati. Qualora il veicolo non sia quotato sul listino Quattroruote (Infocar) l'ammontare dell'indennizzo è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all'interno delle norme che regolano le diverse garanzie.

Il pagamento è eseguito in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante

NORME GENERALI (NG)

assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

Per la determinazione di danni indennizzabili non afferenti il veicolo si rimanda alle disposizioni specifiche delle garanzie.

NG.6 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).**

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre in auto), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata a SARA, attraverso e-mail, telegrafo o telefax.

Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.** È opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che SARA debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:

- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire a Sara le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

NG. 7 - Riparazione del danno presso carrozzerie convenzionate o centri specializzati convenzionati

In caso di sinistro Furto, Kasko (escluso il caso di garanzia Rimborso Sicuro) o Eventi Speciali, Eventi Atmosferici, Atti Vandalici ed eventi sociopolitici, qualora la riparazione del danno sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto e scoperto, previsti in polizza verranno ridotti del 50%. Sempre in caso di ricorso a una carrozzeria convenzionata per la garanzia Eventi Atmosferici e la garanzia Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto non sarà applicato. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it. Per il solo caso di sinistro da evento Grandine (garanzia Eventi Speciali e garanzia Eventi Atmosferici) qualora la riparazione venga effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA la garanzia verrà prestata senza applicazione di scoperto, minimo e l'eventuale limite di massimo indennizzo previsti in polizza. In caso di danno totale, l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulle garanzie Eventi Atmosferici e Atti Vandalici / Eventi sociopolitici non sarà applicato.

L'elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it.

Nei casi di riparazione presso una struttura non convenzionata e per il caso di garanzia Rimborso Sicuro la franchigia e/o minimo di scoperto e lo scoperto contrattualmente previsti verranno interamente applicati, così come l'eventuale limite di massimo indennizzo previsto sulla garanzie Eventi Atmosferici e sulla garanzia Atti Vandalici ed eventi sociopolitici .

NG.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, della Serbia, del Liechtenstein e di Andorra. L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).**

NG.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NG.10 RICORSO ALLA MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto RuotaLibera potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com).
3. IFOAP (www.mediaconciliaonline.it).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

RC.1 RISCHI ASSICURATI

SARA assicura, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo descritto sulla scheda di polizza (mod. 290/S) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli in aree private;
- le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni dell'autoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 150,00 e purché il trasporto sia comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sull'autoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione dell'autoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni all'autoveicolo assicurato;
- la responsabilità dell'istruttore, qualora il veicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo, che sia autotassametro o autoveicolo adibito a noleggio con conducente ed in presenza delle prescritte autorizzazioni, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.

RC.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività;
- nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Inoltre, in caso di sinistro con responsabilità, SARA potrà effettuare una rivalsa fino all'importo massimo di € 1.500,00 qualora il Contraente:

- per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto;
- in relazione al servizio di radiolocalizzazione satellitare, non abbia provveduto agli adempimenti, e relativi eventuali costi, che la legge non pone a carico della Compagnia;
- a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 10 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
- abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare e non abbia contestualmente informato l'Agenzia SARA e sottoscritto i relativi atti contrattuali
- abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.

RC.3 FORME ASSICURATIVE

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus Malus, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio definiti in tariffa, variabili (in riduzione o in aumento) a seconda che siano presenti o meno sinistri nel periodo di osservazione, intendendosi:

- per 1° periodo quello che inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della sua scadenza annuale;
- per periodi successivi quelli che hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Classe d'ingresso

Per i veicoli assicurati per la prima volta, dopo prima immatricolazione o voltura al pra, la classe Bonus Malus d'ingresso è la 13 interna Sara (14 CU), salvo i casi di seguito indicati.

Classe d'ingresso per veicoli assicurati a seguito di cessione del contratto

Per i veicoli di prima immatricolazione o volturati al pra assicurati per la prima volta dopo cessione di contratto la classe Bonus Malus d'ingresso è 13 interna Sara (14 CU), salvo quanto previsto dalla legge 40/2007 cd Decreto Bersani.

Classe agevolata Bersani (Legge 40/2007)

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegnerà al contratto la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Classe agevolata Guida Limitata a Società

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autoveicoli uso privato assicurate per la prima volta, a seguito di prima immatricolazione o voltura al pra, intestate a società che siano anche Contraenti della polizza, date in affidamento esclusivo a soci o amministratori della Società Contraente, assegnerà la classe BM/SARA maturata dal Socio/ Amministratore su altro contratto SARA, ferma la CU d'ingresso 14. La Società contraente deve dichiarare che il veicolo è dato in uso al socio oppure all'amministratore le cui generalità sono indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S). Il veicolo potrà essere guidato esclusivamente da tale socio o amministratore e dai suoi familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia. In caso di sinistro causato da persona diversa da quelle indicate, **Sara potrà rivalersi delle somme risarcite al danneggiato fino ad un importo massimo di € 1.500,00.**

La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S).

Classe di assegnazione per Veicoli con attestazione dello stato del rischio

Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna B/M Sara corrispondente alla classe CU riportata sull'attestazione dello stato del rischio, salvo per i casi specifici previsti nella tabella successiva.

La tabella di conversione tra la classe CU e la classe interna B/M Sara è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente.

Classe di assegnazione per Veicoli assicurati in precedenza con contratto temporaneo

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autoveicoli assicurati in precedenza con contratto temporaneo assegnerà la classe BM (sia classe interna Sara che la classe CU) riportata sull'ultimo attestato di rischio conseguito.

Classe di assegnazione per Veicoli assicurati in precedenza all'estero

SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autoveicoli assicurati in precedenza all'estero assegnerà la classe 14 (sia classe interna Sara che la classe CU) a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale come riportato nella seguente Tabella di Riepilogo -Classe di merito Bonus Malus iniziale (punto 8).

Classe di assegnazione per Veicoli sprovvisti di documentazione

In casi diversi da quelli sopra indicati ovvero in caso di assenza della documentazione a supporto delle casistiche sopra descritte, il contratto sarà assegnato alla classe di merito più elevata prevista in tariffa.

Spazio lasciato libero intenzionalmente

Tabella di Riepilogo -Classe di merito Bonus Malus iniziale

Casistica	B / M SARA	B / M CU**
1) veicoli assicurati per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A., per i casi non previsti ai seguenti punti 4) e 5)	13	14
2) veicoli precedentemente assicurati con la forma tariffaria Bonus Malus	Classe Sara = CU - 2 con il minimo classe Sara 1	la classe B/M CU riportata sull'attestato di rischio 1 – 10 in assenza di sinistri e attestato compilato nei 5 o più anni ed il corrente
	Classe Sara = Classe CU - 1	la classe B/M CU riportata sull'attestato di rischio 11 – 14 in assenza di sinistri
	Classe Sara = Classe CU	In tutti gli altri casi
3) veicoli che non rientrano nei casi 1) e 2) e sprovvisti di documentazione	18	18
4) veicoli assicurati per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A. con i requisiti di accesso alle agevolazioni previste dalla Legge n. 40/2007 (BERSANI)	la classe B/M CU riportata sull'attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato	la classe B/M CU riportata sull'attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato
5) Autovetture assicurate per la prima volta dopo immatricolazione o voltura al P.R.A. intestate a Società e date in uso esclusivo a Soci o Amministratori (Guida Limitata a società)	la classe B/M di altra autovettura assicurata con SARA del Socio/Amm.tore	la classe B/M CU 14
6) Autovetture assicurate a seguito di cessione del contratto	la classe B/M 13 (salvo quanto previsto dalla legge Bersani)	la classe B/M CU 14 (salvo quanto previsto dalla legge Bersani)
7) veicoli assicurati precedentemente con contratto temporaneo	la classe B/M CU riportata sull'ultimo attestato conseguito	la classe B/M CU riportata sull'ultimo attestato conseguito
8) veicolo assicurato precedentemente all'estero	la classe B/M CU ricavata da dichiarazione estera secondo i criteri del punto 9	la classe B/M CU ricavata da dichiarazione estera secondo i criteri del punto 9
9) per veicoli in precedenza assicurati con altra Impresa con la forma Franchigia	la classe B/M CU riportata sull'ultimo attestato conseguito	la classe B/M CU riportata sull'ultimo attestato conseguito

** ai sensi di quanto previsto dal Reg. Isvap 4/2006 Allegato 2

Per le annualità successive a quella della prima stipulazione Sara acquisisce l'attestazione di rischio direttamente per via telematica dalla Banca dati degli attestati di rischio e il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella A delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, Sara abbia o meno effettuato, pagamenti per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri penalizzanti, ai sensi di quanto previsto dal Reg. Isvap 4/2006 Allegato 2. Per tali si intendono i sinistri di cui sia stata accertata la responsabilità principale. I sinistri con responsabilità paritaria sono penalizzanti quando il cumulo delle quote di responsabilità di due o più sinistri sia almeno pari al 51% . E' data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati:

- a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro.

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdetto.

La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla variazione del premio di riferimento e dall'evoluzione delle classi di merito, in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al veicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa).

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati- Tabella A

0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 2 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 5 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 11 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa

Protezione Bonus: qualora un contratto sia assegnato in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1 si applicherà, fino alla scadenza annuale successiva, una regola evolutiva Bonus Malus più favorevole rispetto a quella prevista nella presente tabella. Tale regola più favorevole, definita in tariffa, troverà applicazione nel caso in cui vengano registrati uno o due sinistri nel periodo di osservazione. Nel caso in cui vi siano più di due sinistri troverà invece applicazione la tabella delle regole evolutive Tabella A.

RC.4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'AUTOVEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo oppure il conto vendita del veicolo adeguatamente documentati determinano, a scelta dell'assicurato, uno tra i seguenti effetti:

a) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente.

Il Contraente è tenuto a restituire l'eventuale Carta Verde a SARA, che prende atto della cessione mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione al cessionario. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non prevede il rilascio dell'attestazione dello stato del rischio;

b) risoluzione del contratto.

Il Contraente è tenuto a restituire l'eventuale Carta Verde a SARA che rimborsa la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della eventuale maggiorazione per temporaneità se il contratto è di durata inferiore all'anno per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento della polizza e della riconsegna di tutti i documenti; se la vendita è successiva alla sospensione del contratto il rimborso del premio RC pagato e non goduto decorre dalla data di effetto della sospensione (al netto della eventuale integrazione di premio pagata per tale operazione)

c) trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato.

Previa restituzione dell'eventuale Carta Verde, la polizza è resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. SARA preso atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

Mantenimento classe società

Sara prevede il mantenimento della classe BM interna in caso di variazione dell'intestatario del veicolo da Società a socio, ferma la CU d'ingresso indicata in tariffa.

Il contraente dichiara che il veicolo oggetto di copertura Sara è stato acquistato da una Società e che il nuovo proprietario rientra in una delle seguenti casistiche:

- socio, risultante da atto costitutivo
- dipendente, risultante da atto dichiarativo della Società
- familiare, di socio della Società stessa, risultante dallo stato di famiglia.

In caso di sinistro ove risultasse che il proprietario del veicolo non ha i requisiti sopra indicati Sara potrà rivalersi delle somme risarcite al danneggiato fino ad un importo massimo di € 1.500,00.

La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S) ed è riservata ai soli contratti in portafoglio.

Mantenimento classe per Eredi

Sara prevede in caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato il mantenimento della classe BM interna, nonché della classe CU maturata, a seguito di variazione dell'intestatario del veicolo a favore degli eredi stabilmente conviventi del de cuius. Ferma l'applicazione sul veicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenete all'erede o ad un suo familiare convivente.

La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S).

Tabella riepilogativa- Mantenimento classi BM/SARA

Casistica	B / M SARA	B / M CU
1) in caso di variazione dell'intestatario del veicolo da Società a socio, dipendente e familiare del socio	B/M Sara maturata sul veicolo dal precedente intestatario	14
2) in caso di variazione dell'intestatario del veicolo per decesso dal de cuius agli eredi stabilmente	B/M Sara maturata sul veicolo dal precedente intestatario, ferma l'applicazione sul veicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenete all'erede o ad un suo familiare convivente.	B/M CU maturata sul veicolo, ferma l'applicazione sul veicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenete all'erede o ad un suo familiare convivente.
3) in caso di variazione dell'intestatario del veicolo tra coniugi uniti civilmente o conviventi di fatto	B/M Sara maturata sul veicolo dal precedente intestatario	B/M CU maturata sul veicolo dal precedente intestatario
4) in caso di variazione dell'intestatario del veicolo tra soci e società di persone e viceversa	B/M Sara maturata sul veicolo dal precedente intestatario	B/M CU maturata sul veicolo dal precedente intestatario

Cessazione del rischio

La cessazione di rischio adeguatamente documentata conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per esportazione definitiva, furto dell'autoveicolo determina, a scelta dell'Assicurato, uno tra i seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto.
Il Contraente è tenuto a restituire l'eventuale Carta Verde, nonché in caso di furto la denuncia presentata alle Autorità, a SARA che restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, e della maggiorazione per temporaneità se il contratto è di durata inferiore all'anno per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento della polizza e della riconsegna di tutti i documenti; se la cessazione del rischio è successiva alla sospensione del contratto il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione al netto della eventuale integrazione di premio pagata per tale operazione.
- b) trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato.
Previo restituzione dell'eventuale Carta Verde, nonché in caso di furto la denuncia presentata alle Autorità a Sara la polizza è resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. SARA preso atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

RC.5 FORMULE DI GUIDA

La garanzia è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

- **Guida Libera:** il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida;
- **Guida Esperta:** il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente privo di tali caratteristiche, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione del conducente, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non venga presentata, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento** entro il limite massimo di € 1.500,00;
- **Guida Esclusiva** (riservata ai soli contratti in portafoglio che già la prevedano): il veicolo può essere guidato esclusivamente dal conducente nominativamente indicato in polizza che sia in possesso di idonea patente di guida da almeno due anni e che abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età. In caso di sinistro causato da conducente diverso, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione del conducente, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non venga presentata, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento** entro il limite massimo di € 1.500,00

Nei caso in cui il Contraente abbia optato per la formula di Guida Esclusiva o per la Guida Esperta:

- la rivalsa non opera se l'utilizzo del veicolo assicurato al momento del sinistro è dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), se il veicolo è guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso, se l'Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante (furto, rapina, appropriazione indebita);
- SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della rivalsa.

RC.6 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto, **per non più di due volte per anno assicurativo, purché il contratto sia di durata almeno annuale e non sia stato ceduto**. La sospensione della garanzia comporta anche sospensione del periodo di osservazione, e decorre dalla data di restituzione dell'eventuale Carta Verde.

Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 15 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere i 15 giorni.

La riattivazione del contratto - sul medesimo o su altro veicolo del medesimo **Proprietario** assicurato- avviene con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione e conguagliando il premio sulla base della tariffa vigente al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da SARA.

RC.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**Prima acquisizione del contratto**

SARA acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'Ivass. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, SARA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e SARA non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

In tutti i casi sopra descritti SARA, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

Scadenza annuale del contratto rilascio dell'attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto l'attestato del rischio sarà reso disponibile nell'area web riservata al contraente, e agli altri aventi diritto, sul sito internet www.sara.it. (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l'invio tramite e-mail.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente e gli altri aventi diritto hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

RC.8 GESTIONE DELLE VERTENZE

SARA se ne ha interesse ha facoltà di assumere in nome e per conto dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili relative al risarcimento del danno, designandone legali o consulenti tecnici di propria fiducia, nonché provvedere ad assumere la difesa dell'Assicurato in sede penale.

RC.9 FURTO DELL'AUTOVEICOLO

In caso di furto dell'autoveicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, SARA rilascia entro 15 giorni l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

RC.10 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S).

Autovetture date in uso da Società

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria a dipendenti, **SARA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria**, purché sia in buona fede:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti

Nel caso di autoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, **SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.2 per un importo massimo di € 500,00.**

SuperProtezioneBonus

A parziale deroga dell'art. RC.3 qualora si verifichi successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus un sinistro (con responsabilità principale o paritaria) nel periodo di osservazione, al successivo rinnovo annuale, SARA:

- manterrà inalterate le agevolazioni maturate ed applicate al contratto sulla base della tariffa a quel momento vigente;
- non terrà conto del sinistro ai fini dell'applicazione di eventuali altri parametri tariffari che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.

Nel caso in cui si verifichi più di un sinistro la presente clausola non troverà applicazione.

Accelerometro

Preso atto che il Contraente dichiara che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è dotata (o sarà dotata entro 10 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto) di dispositivo satellitare comprensivo di accelerometro rilevatore di crash fornito da azienda convenzionata con SARA, il contratto gode della riduzione di premio prevista dalla tariffa RCA vigente.

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare si procederà all'addebito della differenza tra il premio RCA pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa, pubblicata dalla Compagnia secondo le disposizioni di Legge, prevede in assenza di Accelerometro. Medesime condizioni verranno applicate in caso di disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare senza contestuale comunicazione all'Agenzia e sottoscrizione relativi atti contrattuali.

In assenza del pagamento della differenza di premio di cui al capoverso precedente, fino alle ore 24,00 del giorno di detto pagamento, qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato ed il dispositivo satellitare con accelerometro non risulti installato o funzionante, **SARA si potrà rivalere di quanto risarcito ai terzi danneggiati, nel limite massimo di € 1.500,00 , qualora il Contraente:**

- per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto;
- in relazione al servizio di radiolocalizzazione satellitare, non abbia provveduto agli adempimenti, e relativi eventuali costi, che la legge non pone a carico della Compagnia;
- a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 10 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
- abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare e non abbia contestualmente informato l'Agenzia SARA e sottoscritto i relativi atti contrattuali;
- abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.

Patto per i Giovani

Preso atto che il Contraente dichiara di impegnarsi a rispettare le regole di comportamento alla guida previste dal "Patto per i giovani" siglato in data 30/06/2008 da ANIA e dalle Associazioni dei Consumatori, "In tema di sicurezza stradale e assicurazione RCA auto" ed allegato alla polizza, il contratto gode della riduzione di premio prevista dalla tariffa RCA vigente.

Qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato **SARA si potrà rivalere di quanto risarcito ai terzi danneggiati, nel limite massimo di € 1.500,00, qualora il sinistro sia avvenuto in presenza di:**

- cinture di sicurezza non allacciate;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- superamento dei limiti di velocità;
- uso di telefono cellulare alla guida;
- trasporto di un numero di persone superiore a quanto consentito.

Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del veicolo

A parziale deroga dell'art. RC2 delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore SARA rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, sia esso persona fisica o società, quale proprietario o locatario (leasing) del veicolo, nei seguenti casi:

1. qualora il veicolo al momento del sinistro sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e il Proprietario non fosse a conoscenza di tale situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;
2. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. **La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000,00.**
3. nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione. **La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000,00.**

Cliente Pluripolizza

Il contratto è stipulato con la condizione Pluripolizza che prevede in presenza di altri specifici contratti, in corso di validità con Sara, agevolazioni sul premio Rca come previsto dalla tariffa vigente.

RC.11 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.

Limitatamente ai danni alle cose, sono esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
- c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b);

GARANZIA INCENDIO E FURTO (IF) - Sezione Incendio

IF.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
- c) scoppio del relativo serbatoio;
- d) azione del fulmine.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza come previsto dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

IF.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo.

IF.3 GARANZIE AGGIUNTIVE

Sono sempre ricomprese nella garanzia Incendio le seguenti garanzie aggiuntive.

Ricorso vicini

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 300.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata da SARA.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500** per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Danni da incendio al bagaglio

In caso di incendio al veicolo assicurato SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250** per ogni periodo di assicurazione, i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati.

Sono **esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.**

IF.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute, dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA, di tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, dell'autorizzazione per la Compagnia di effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

IF.5 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA INCENDIO E FURTO (IF) - Sezione Furto e Rapina**IF.6 RISCHI ASSICURATI**

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia all'autoveicolo sia agli accessori (optional di serie e non di serie non già inclusi nell'allestimento) stabilmente fissati all'interno del veicolo, che siano indicati in polizza qualora il loro valore sia dichiarato a parte rispetto al valore del veicolo.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

IF.7 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo;
- verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

IF.8 SCOPERTO RELATIVO ALLA GARANZIA FURTO E RAPINA

La garanzia Furto e Rapina è prestata con lo scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Per i veicoli dotati di sistema satellitare non convenzionato con Sara, qualora il sistema risultasse non installato o non funzionante al momento del sinistro, verrà applicato lo scoperto del 25%.

Relativamente alle apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo, l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

IF.9 GARANZIA AGGIUNTIVA

E' sempre ricompresa nella garanzia Furto la seguente garanzia aggiuntiva.

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

SARA indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo stesso. La presente estensione di garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 200** per ciascun sinistro, oppure con il maggiore scoperto eventualmente indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) .

IF.10 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **furto totale senza recupero** dell'autoveicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione;
- in caso di **furto totale con recupero** dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare a SARA tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti, compresi quelli necessari presso la casa costruttrice.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

Al momento della liquidazione del danno, in caso di sinistro totale, l'Assicurato deve rilasciare a SARA procura per la vendita del veicolo rubato.

IF.11 RITROVAMENTO E RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RUBATO

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento dell'autoveicolo rubato hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA, che ha facoltà di procedere al recupero dell'autoveicolo, e di collaborare con essa per il recupero.

I costi del recupero, effettuato sia da SARA sia dall'Assicurato, sono a carico di SARA, fermo che il complesso degli indennizzi non può superare l'importo

del valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'autoveicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto, nei limiti del valore commerciale del veicolo.

IF.12 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

IF.13 CONDIZIONI PARTICOLARI PER VEICOLI DOTATI DI SISTEMA DI RADIOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora l'autovettura assicurata sia equipaggiata con sistema di radiolocalizzazione satellitare convenzionato con SARA, e la presenza di tale sistema sul veicolo sia indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/S), a parziale deroga delle condizioni riportate negli articoli da IF.6 a IF.12 troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere installato sul veicolo il sistema di radiolocalizzazione indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), o in alternativa dichiara di impegnarsi ad installarlo entro 10 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto, autorizzando SARA a richiedere al gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del sistema, nonché della vigenza del contratto di Servizio al momento di un eventuale sinistro, e riconoscendo valide nei confronti di SARA le risultanze del gestore;
- al contratto vengono applicate le speciali condizioni di premio previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i sistemi sopra indicati;
- la garanzia è prestata con lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod.290/S)
- se al momento del sinistro il sistema di radiolocalizzazione non è installato o non è funzionante (fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo per i primi 10 giorni lavorativi di effetto del contratto), la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare si procederà all'addebito della differenza tra il premio Furto pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

In caso di disinstallazione definitiva, in corso di contratto, del sistema di radiolocalizzazione satellitare senza contestuale informazione all'Agenzia SARA e sottoscrizione degli atti contrattuali, si procederà per i giorni rimanenti alla scadenza del contratto all'addebito della differenza tra il premio Furto pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

In assenza del pagamento della differenza di premio di cui ai due capoversi precedenti, fino alle ore 24,00 del giorno di detto pagamento, qualora si verifichi un sinistro troveranno applicazione le condizioni riportate all'articolo IF.13 lettera d).

IF.14 CONDIZIONI PARTICOLARI PER VEICOLI DOTATI DI SISTEMA ANTIFURTO MECCANICO

Qualora l'autovettura assicurata sia equipaggiata con sistema di antifurto meccanico convenzionato con SARA, e la presenza di tale sistema sul veicolo sia indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/S), a parziale deroga delle condizioni riportate negli articoli da IF.6 a IF.12 troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere installato sul veicolo il sistema di antifurto meccanico indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), autorizzando SARA a richiedere al produttore ed all'installatore conferma dell'avvenuta installazione, riconoscendo valide nei confronti di SARA le risultanze di tali soggetti;
- al contratto saranno applicate le speciali condizioni di premio previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i sistemi sopra indicati;
- la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00;
- in caso di sinistro furto, sia totale sia parziale, il contraente dovrà esibire il certificato di collaudo rilasciato dal centro di installazione convenzionato nonché tutte le copie delle chiavi di sblocco del sistema che gli sono state consegnate all'atto dell'installazione;
- se al momento del sinistro il sistema di antifurto non è installato o non è attivato, oppure se non vengono consegnate tutte le chiavi di cui al punto precedente, la garanzia è prestata con lo scoperto del 25% con il minimo di € 2.500,00.

IF.15 CONDIZIONE FURTO TOTALE

Qualora venga sottoscritta la condizione Furto Totale, richiamata in polizza, la copertura viene prestata per il solo caso di furto o rapina con perdita totale del veicolo assicurato, non sono pertanto ricompresi nella garanzia i danni da furto parziale.

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI (EA)

EA.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
- grandine.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Nel caso di presenza sulla scheda di polizza (mod.290/S) del **limite di massimo indennizzo, l'assicurazione è invece prestata sino a tale importo**, che non potrà essere comunque superiore al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso, o l'eventuale limite di massimo indennizzo, viene ridotto di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

EA.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;

EA.3 SCOPERTO E LIMITE INDENNIZZO

La garanzia è prestata con lo scoperto, il minimo di scoperto e l'eventuale limite di massimo indennizzo indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Qualora la riparazione del danno è effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile presso le agenzie e sul sito internet ufficiale della Compagnia www.sara.it), non viene applicato alcun eventuale limite di massimo indennizzo ed il minimo di scoperto e lo scoperto previsti in polizza sono ridotti del 50%. Resta salvo quanto definito dall'art.NG.4.

Per il solo caso di danno da evento grandine se la riparazione viene effettuata presso un centro specializzato convenzionato con la Compagnia (elenco disponibile presso le agenzie e sul sito internet ufficiale della Compagnia www.sara.it), ferma la non applicazione dell'eventuale limite di massimo indennizzo presente sulla scheda di polizza, la garanzia è prestata senza applicazione dello scoperto e minimo di scoperto previsti in polizza. Resta salvo quanto definito dall'art.NG.4.

EA.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;
- fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

EA.5 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI (VS)

VS.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) atti dolosi di terzi o di vandalismo;

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Nel caso di presenza sulla scheda di polizza (mod.290/S) del **limite di massimo indennizzo, l'assicurazione è invece prestata sino a tale importo**, che non potrà essere comunque superiore al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso, o l'eventuale limite di massimo indennizzo, viene ridotto di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

VS.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) conseguenti a furto e rapina;
- e) conseguenti a sinistri stradali.

VS.3 SCOPERTO E LIMITE INDENNIZZO

La garanzia è prestata con lo scoperto, il minimo di scoperto e l'eventuale limite di massimo indennizzo indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Qualora la riparazione del danno sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile presso le agenzie e sul sito internet ufficiale della Compagnia www.sara.it) non viene applicato alcun eventuale limite di massimo indennizzo ed il minimo di scoperto e lo scoperto previsti in polizza sono ridotti del 50%. Resta salvo quanto definito dall'art.NG.4.

VS.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

VS.5 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA KASKO (KA)

KA.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- a) collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- b) danni accidentali conseguenti a:
 - urto con ostacoli di qualsiasi genere;
 - collisione con veicoli;
 - ribaltamento;
 - fuoriuscita di strada

purché l'evento sia assicurato nella forma prescelta dal Contraente, indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come definito dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

KA.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. KA.1;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;
- l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con SARA per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva "Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti";
- m) da Collisione art. KA.1a, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente.

KA.3 SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le garanzie Kasko sono prestate con la franchigia, lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

KA.4 LIMITAZIONE DELLA RIVALSA

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

KA.5 FORME DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

- **Kasko Collisione:** è operante la sola garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.1;
- **Kasko Completa:** sono operanti sia la garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.1, sia le garanzie per urto, ribaltamento, collisione ed uscita di strada di cui alla lettera b) del medesimo articolo;
- **Rimborso sicuro:** è operante la sola garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.1, che è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo di € 5.000,00 per anno assicurativo.

KA.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- copia della denuncia di sinistro RCA, nel solo caso di Collisione di cui all'art. KA.1 lett. a);
- fattura di acquisto delle parti rimpiazzate o ulteriore documentazione idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare;
- presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale di denuncia alle Autorità competenti, in caso di danni da collisione con veicoli art. KA.1b.

KA.7 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

KA.8 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMULA RIMBORSO SICURO

KA.8.1 RISCHI ASSICURATI (parziale deroga art. KA.1)

La garanzia è operante a condizione che il sinistro, per la garanzia RCA, sia stato liquidato accertando la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.

In caso di sinistro non è consentito evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

KA.8.2 FRANCHIGIA (parziale deroga art. KA.3)

La garanzia è prestata senza applicazione di scoperto o franchigia se al sinistro è stata applicata, per la garanzia RCA, la procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento D.P.R. n. 254/2006.

Diversamente la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

KA.8.3 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI (parziale deroga art. KA.1)

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino al limite di indennizzo di € 5.000,00 per anno assicurativo.

Se al momento del sinistro l'autovettura assicurata ha un valore inferiore a € 5.000,00 il massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo, anche in presenza di una pluralità di sinistri, sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro decurtato della franchigia eventualmente prevista.

GARANZIA CRISTALLI (CR)

CR.1. RISCHI ASSICURATI

SARA rimborsa, fino alla concorrenza per ogni annualità assicurativa del massimale indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura accidentale.

CR.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- e) causati da dolo di terzi;
- f) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- g) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- i) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- j) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

CR.3 FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è prestata **senza applicazione di scoperto nel solo caso in cui il cristallo venga riparato o sostituito** presso un centro specializzato convenzionato SARA (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet www.sara.it). Altrimenti si applicherà:

- uno **scoperto del 20% con il minimo di €100,00 in caso di intervento (sia riparazione sia sostituzione) in un centro NON convenzionato.**

CR.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato della documentazione comprovante la riparazione o sostituzione del cristallo e le relative spese sostenute.

GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI (GC)**GC.1 RISCHI ASSICURATI****GC.1.1 Perdite pecuniarie**

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 500,00**, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- a) la **documentazione** necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
- b) il **parcheggio** e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- c) la **reimmatricolazione** del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- d) la quota parte della **tassa di possesso** effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dell'autoveicolo stesso;
- e) la **demolizione** e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
- f) l'**immatricolazione** di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro;
- g) per i veicoli muniti di **SaraKit** (apparato di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con SARA), il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato, qualora l'apparato medesimo sia andato distrutto a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile a termini della presente assicurazione;
- h) nel caso di **smarrimento o sottrazione delle chiavi** delle serrature, la sostituzione con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi stesse, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

GC.1.2 Rinuncia all'azione di rivalsa

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- b) in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida dell'autoveicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

GC.1.3 Indennità Autoscuola

Qualora dalla patente del Conducente del veicolo assicurato vengano decurtati dei punti quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza, SARA rimborserà **fino alla concorrenza di € 300,00** per ogni periodo di assicurazione le spese documentate sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per il recupero dei punti, nei limiti stabiliti dalla legge.

L'assicurazione è operante esclusivamente nel caso in cui il numero di punti patente residuo del Contraente sia divenuto, a seguito della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari o inferiore a dieci punti patente.

GC.1.4 Ripristino dotazioni di sicurezza

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 1.000,00** per ogni periodo di assicurazione, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di loro attivazione accidentale oppure di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato, **esclusi i fatti derivanti dalla normale usura.**

GC.1.5 Fauna selvatica

SARA rimborsa, **nei limiti del massimale di € 5.000,00 per anno assicurativo**, le spese documentate per la riparazione dell'autoveicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute. La garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 500,00**.

GC. 1.6 Danni da veicoli non assicurati

SARA rimborsa i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per periodo di assicurazione e in ogni caso non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro.

In tale condizione SARA si avvarrà del diritto di surrogazione sancito dall'art.1916 del C.C., per recuperare dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici le somme liquidate all'Assicurato, salvo parere contrario di Consap.

GC.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) causati da dolo di terzi;
- g) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- h) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- j) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

GC.3 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Perdite pecuniarie** conseguenti a sinistro: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- per **Indennità Autoscuola**: copia della documentazione comprovante la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti, attestazione di frequenza al corso e relativa ricevuta di pagamento;
- per **Ripristino dotazioni di sicurezza**: in caso di sinistro stradale, copia della denuncia di sinistro; in entrambi i casi documentazione delle spese sostenute;
- per **Fauna selvatica**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- per **Danni da veicoli non assicurati**: copia del verbale delle Autorità intervenute riportante il veicolo non assicurato.

GARANZIA INFORTUNI (IC)

IC.1 RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza (mod. 290/S).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. L'Assicurazione, nei limiti sopra indicati, comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

IC.2 INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, e nei limiti indicati dall'art. IC.1, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

IC.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. IC.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza (mod. 290/S);
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo;

- c) dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti. Sono inoltre esclusi gli infortuni avvenuti durante l'effettuazione di "prove libere" -amatoriali e non- all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione di cui D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 e sue successive modificazioni;
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto al precedente art. IC.2;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
- Sono inoltre esclusi l'apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

IC.4 CASI ASSICURATI

IC.4.1 MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.

IC.4.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

A) Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

B) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi		
di una falange	1/3 del valore del dito	
dello scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
Perdita completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede	40%	
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi		
dell'anca in posizioen favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibia - tarsica ad angolo retto	10%	
della tibia - tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%	
Paralisi completa del nervo:		
sciatico popliteo esterno	15%	
Esiti di frattura di una costa	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale Pagina 18 di 38	10% Modello. 290/CA ed. 11/2018	

una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
un orecchio	10%
ambidue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta:	
monolaterale	4%
bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
un rene	15%
la milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.	

C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

D) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70 % della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100 % della somma assicurata.

IC.4.3 INDENNITÀ DI DEGENZA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e **per un periodo non superiore a giorni 120**, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

L'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

IC.4.4 RIMBORSO SPESE DI CURA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - **fino a concorrenza del massimale annuo assicurato** - le spese effettivamente sostenute per:

- accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi
- rette di degenza
- trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro
- protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili **fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100,00** e non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Per le prestazioni sopraelencate che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato **per un periodo massimo di trenta giorni** dalla data dell'infortunio e **per un importo massimo pari all'80 % delle spese effettivamente sostenute, il rimanente 20 %, con il minimo di euro 75 resta a carico dell'Assicurato**. In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura, fermi i limiti massimi indennizzabili sopra indicati, il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura.

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

IC.4.5 INDENNITÀ INTEGRATIVA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di € 1000 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonterà a € 2000 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

IC. 4.6 Rendita vitalizia Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che determini come conseguenza diretta ed esclusiva una invalidità permanente accertata maggiore del 50% della totale, verrà garantito, in aggiunta al previsto indennizzo per l'invalidità permanente, anche il pagamento della rendita vitalizia, rivalutabile, dell'importo iniziale lordo annuo risultante pattuito sulla scheda di polizza (mod. 290/S). Detta rendita vitalizia sarà assegnata con polizza emessa dalla SARA VITA SPA, e con premio a carico della SARA assicurazioni, in base all'apposita convenzione stipulata tra la SARA VITA e la SARA assicurazioni.

L'effetto della polizza emessa da SARA VITA avrà la stessa data della sottoscrizione dell'atto con il quale è accertato il grado di Invalidità.

Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuata dodici mesi dopo l'effetto della polizza vita.
La rendita verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita.

IC.5 CASI E SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata per i casi - tra quelli di cui all'art. IC.4 - e le somme indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

IC.6 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

IC.7 FRANCHIGIA SU INVALIDITA' PERMANENTE

1) Opzione con franchigia iniziale:

a) sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3 % della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;

b) qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10 %, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).

2) Opzione senza franchigia sui primi €50.000,00:

la somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

a) sulla parte di somma assicurata fino a € 50.000 non si applica alcuna franchigia;

b) sulla parte di somma assicurata eccedente € 50.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5 % della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. Qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10 %, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al punto b).

IC.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

IC.9 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

IC.10 Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. IC.8 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)

TL.1 RISCHI ASSICURATI

SARA garantisce, **nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza** (mod. 290/S), la Tutela Legale dell'Assicurato, **nei casi appresso indicati**, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, e precisamente:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;**
- le eventuali spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata da SARA;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con SARA;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;

- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. n. 28/2002, convertito in legge n. 91/2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. **È garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.**

La Tutela legale è assicurata nei casi assicurativi che seguono:

a) **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

b) recupero dei danni a persone o cose, subito **per fatti illeciti extracontrattuali di terzi**, quali gli incidenti stradali.

La copertura opera anche per i danni per i quali è prevista la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 254/2006, solo successivamente alla formulazione dell'offerta di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

c) **controversie relative ad obbligazioni**, proprie o di controparte, **nascenti da contratti** riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.**

La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.

La prestazione opera a parziale deroga dell'art. TL.11 ESCLUSIONI, lettera m).

d) Sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di **interventi chirurgici effettuati in occasione di ricovero presso Istituti di Cura (Pubblici o Privati) a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale.** E' compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.

e) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

TL.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

SARA non assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

TL.3 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo:

- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

TL.4 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, SARA fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. TL1- Rischi assicurati.

In fase giudiziale, l'Assicurato comunica a SARA il nominativo del legale prescelto.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA può nominare direttamente il legale.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere a SARA di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

TL.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

TL.6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. - TL1- Rischi assicurati.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 6.4 per la trattazione giudiziale.

Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per :

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può essere demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

TL.7 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

TL.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione per difesa penale di cui alla lettera a) e quella per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi di cui alla lettera b) dell'art.

TL.1 operano per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

L'assicurazione per le controversie contrattuali di cui alla lettera c) dell'art. TL.1 opera inoltre anche per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

TL.9 ASSICURATI

Le garanzie previste all'art. TL.1 - Rischi assicurati - vengono prestate al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

TL.10 GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza (mod. 290/S).

Ai casi assicurativi elencati nell'art. TL.1 sono aggiunti i seguenti:

f) opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;

g) ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;

h) opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti;

i) ricorso avverso all'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

In deroga all'Art. TL.3 - Insorgenza del caso assicurativo - le garanzie di cui al presente articolo operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

l) atto di pirateria stradale – spese d'investigazione

In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il massimale convenuto:
- l'esercizio dell'azione di **risarcimento danni alla persona subiti dal conducente** del veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII della Legge;

- **le spese per un eventuale investigatore** per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto. Le indagini avranno termine decorsi **60 (sessanta)** giorni dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese **sino ad un massimo di € 5.000 per evento**.

m) Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti **da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada**.

TL.10.1 DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE E GUIDA IN STATO DI EBREZZA

Valida solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

OMICIDIO STRADALE

Le garanzie previste all'art. TL.1 lettera a) vengono prestate agli Assicurati per la difesa nei procedimenti penali colposi per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime con estensione di massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di € 50.000,00.

GUIDA IN STATO DI EBREZZA

A parziale deroga di quanto previsto all'art. TL.11 lettera i) le garanzie vengono prestate agli assicurati per:

a) La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidenti stradali anche in caso di contestazione di guida in stato di ebrezza.

b) Il dissequestro del veicolo garantito in polizza anche in caso di contestazione di guida in stato di ebrezza.

Le prestazioni vengono garantite purché il tasso alcolemico non superi lo 0,8 g/l; in caso di superamento di tale limite la prestazione opera solo quando l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato.

Il massimale per tali prestazioni è quello indicato sul frontespizio di polizza.

TL.11 ESCLUSIONI

Le prestazioni di cui agli art. TL.1 e TL.10 non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni;

i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti (art. 186 CdS) e per omissione di fermata e assistenza, in violazione dell'art. 189 comma 1, CdS;

j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

k) limitatamente all'art. TL.10 - Garanzie aggiuntive, punti f) e h) per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada;

l) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. TL.10 - Garanzie aggiuntive;

m) in caso di controversie con Sara Assicurazioni;

n) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. TL.1 - Rischi assicurati, lettera b) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/2006.

GARANZIA ASSISTENZA (AS)

PREMESSA

SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

SARA per la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL SpA con sede sociale in Roma – via Stanislao Cannizzaro n. 83/a – e sede secondaria in Milano – viale Sarca 336.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

AS.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa ad erogare le Prestazioni di Assistenza previste nella presente sezione delle condizioni di Assicurazione.

AS.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia – Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS.3. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza;
- il numero di Polizza;
- la targa del Veicolo;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

AS.4 RISCHI ASSICURATI

AS.4.1 SOCCORSO STRADALE

In caso di Guasto o Incidente, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) **purché il Veicolo si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal carro di soccorso**, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato un mezzo di soccorso alle condizioni che seguono:

- la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni, o interventi richiesti, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. **L'eventuale costo dei ricambi, da regolare direttamente al mezzo intervenuto, resterà a carico dell'Assicurato;**
- qualora la Struttura Organizzativa ritenga - sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato - che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi **che provvederà a trasportare il Veicolo fino al Centro Convenzionato con la Struttura Organizzativa più vicino o alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo.**

In alternativa, su espressa richiesta dell'Assicurato di essere trasportato presso altra destinazione, **il costo relativo alla distanza eccedente quella tra il centro di cui sopra e la nuova destinazione scelta, resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it).**

In caso di chiusura del Centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato alla prima utile apertura del centro prescelto. Restano a carico dell'Assicurato le spese di posteggio successive al terzo giorno di entrata del Veicolo nel deposito stesso e saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale Aci – Soci in vigore (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it).

Le spese di posteggio resteranno a carico di SARA fino a detta riapertura.

La presente Prestazione di Assistenza:

- non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero e rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale;
- viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale.

All'estero il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di € 183,00

In Italia, qualora l'Assicurato (vedi art. AS.3) non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso), il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di € 127,00.

AS.4.1.1 Soccorso per Foratura

In deroga a quanto riportato nel glossario alla definizione di Guasto si precisa che è considerato Guasto la foratura di uno o più pneumatici.

AS.4.1.2 Recupero fuori strada

La presente Prestazione comprende le eventuali spese necessarie al recupero o in un box o in garage sotterraneo o multipiano o alla rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale (cd. "Recupero"). **Qualora a tal fine sia necessario l'intervento di mezzi speciali (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 Kg) SARA terrà a proprio carico la spesa di Recupero fino ad un massimo di € 300 per evento.** La presente Prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale.

AS.4.2 DEPANNAGE PER BATTERIA SCARICA

In caso di batteria del Veicolo scarica o esaurita, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. **I costi relativi all'eventuale sostituzione della batteria rimangono a carico dell'assicurato.**

Per la presente garanzia, SARA tiene a proprio carico i relativi costi per un massimo di due interventi per annualità assicurativa.

La presente prestazione non opera in favore di Veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria).

AS.4.3 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Qualora le condizioni ambientali e climatiche lo rendano necessario e il Conducente/Proprietario faccia richiesta di Assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, all'invio di un proprio incaricato che provvederà al montaggio o allo smontaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo assicurato.

AS.4.4 AUTO IN SOSTITUZIONE

In caso di Guasto o Incidente (per le loro definizioni si rimanda al glossario) e qualora:

a. sia stata erogata la prestazione Soccorso Stradale con trasporto di cui al punto AS.4.1 precedente

b. il **Veicolo necessiti di una riparazione di almeno 8 Ore di manodopera, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina autorizzata dalla casa costruttrice** presso cui il Veicolo è stato trasportato

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione e terrà a proprio carico il costo di un'auto a nolo adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, **fino ad un massimo di 6 giorni**, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie.

La certificazione della condizione di cui al punto b del presente articolo deve essere effettuata a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo, con l'indicazione delle Ore di manodopera necessarie secondo i tempari della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. Resterà a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina/carrozzeria dove viene ricoverato il Veicolo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le Ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta Prestazione a pagamento, salvo poi richiedere successivamente il rimborso a titolo di Indennizzo della stessa qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

SARA terrà a proprio carico il costo dell'Auto in Sostituzione per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione e comunque non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260. **L'eventuale costo eccedente i limiti previsti resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore del noleggio.**

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie, le spese di carburante, gli accessori, i pedaggi ed i traghetti.

La riconsegna dell'auto sostitutiva all'estero dovrà comunque avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata.

Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (sarà richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità);
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione di Assistenza.

AS.4.5 RIENTRO PASSEGGERI / PROSEGUIMENTO VIAGGIO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuto in Viaggio, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Veicolo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal Centro Convenzionato presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare una delle seguenti Prestazioni di Assistenza a scelta dell'Assicurato, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (1^a classe) o, se il viaggio in treno superi le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), oppure
- proseguimento del Viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio superi le 6 ore, in aereo (classe economica).

La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350,00 per Sinistro.

La presente garanzia non viene prestata nei casi in cui venga messa a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione.

AS.4.6 SPESE ALBERGO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente stradale avvenuto in Viaggio (per le loro definizioni si rimanda al glossario) in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, questo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'evento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350,00 per Sinistro.

AS.5 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante:

- se il Veicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Veicoli adibiti a scuola guida o noleggio;
- nel caso di Veicolo con targa in prova;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92;
- nel caso di Veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di uso improprio del Veicolo;
- nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa locale per cause di forza maggiore;
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo dei Veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di suicidio o tentato suicidio;

- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti di SARA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a SARA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di Assicurazione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale Indennizzo all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di Assistenza.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione di norme che regolano le garanzie assistenza, si applicano le disposizioni di legge.

Associazione all'ACI

La Garanzia Assistenza viene venduta in abbinamento alla tessera FacileSarà. Il Contraente, quindi, con la corresponsione della quota associativa acquisisce la qualifica di socio ACI. L'abbinamento non è previsto solamente qualora il contraente possieda già una Tessera FacileSarà o FacileSarà Techno in corso di validità al momento di sottoscrizione della presente polizza.

La Tessera FacileSarà, come specificato nel regolamento associativo disponibile sul sito www.aci.it, da diritto a:

- pagamento del bollo on line a zero commissioni attraverso l'area soci del sito www.aci.it;
- accesso al circuito internazionale "Show your Card!";
- accesso alla scontistica e alle convenzioni ACI;
- partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito all'esercizio del diritto di voto;

ACI provvederà ad inviare direttamente al Contraente la tessera, la quale avrà durata annuale.

Per l'attribuzione della qualità di socio ACI, e ai fini del rilascio della relativa tessera, SARA trasmetterà ad ACI i dati anagrafici ed il numero di Polizza del Contraente. Ai sensi della normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") SARA e ACI si pongono nei confronti del Contraente quali autonomi titolari ciascuno con riferimento alle proprie finalità del trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da SARA e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

La tessera ACI acquistata in abbinamento alla garanzia Assistenza ha il costo indicato nella scheda di polizza. L'incasso del predetto importo verrà fatto da SARA in nome e per conto di ACI.

GARANZIA ASSISTENZA FACILESARA' TECHNO (AS)

PREMESSA

SARA

- eroga le Prestazioni di Assistenza e
- garantisce la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza

avvalendosi di una Struttura Organizzativa esterna, ACI GLOBAL SpA, con sede sociale in Roma – via Stanislao Cannizzaro n. 83/a – e sede secondaria in Milano – viale Sarca 336.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni.

AS.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa esterna ad erogare le Prestazioni di Assistenza previste nella presente sezione delle condizioni contrattuali, consistenti in aiuto tempestivo fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

In forza di una specifica convenzione stipulata tra SARA e ACI GLOBAL, in caso di Sinistro in garanzia, sono fornite all'Assicurato le Prestazioni di Assistenza indicate nell'articolo AS.4.

I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge

AS.4.1.1 Soccorso per Foratura

In deroga a quanto riportato nel glossario alla definizione di Guasto si precisa che è considerato Guasto la foratura di uno o più pneumatici.

AS.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia – Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS.3. MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per accedere alle Prestazioni di Assistenza, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, avrà due modalità possibili:

1. Accesso mediante attivazione automatica del SaraKit Techno (solo in caso di Crash da Incidente stradale).
2. Accesso telefonico.

AS.3.1 ACCESSO MEDIANTE ATTIVAZIONE AUTOMATICA DEL SARAKIT TECHNO

Per poter usufruire delle Prestazioni di Assistenza indicate all'art AS.4, è necessario che:

- l'Assicurato abbia fatto installare sul Veicolo il SaraKit Techno, secondo quanto previsto dalle "Condizioni Generali di abbonamento ai servizi con OCTO Telematics Italia" che fa parte integrante del presente contratto;
- l'Assicurato, in caso di avviso di eventuale malfunzionamento del SaraKit Techno, si sia recato presso il centro di assistenza tecnica concordato con OCTO Telematics Italia per risolvere il problema e lo stesso sia stato superato.

In caso di Crash / Incidente stradale, l'Assicurato potrà avere accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante segnalazione automatica inviata dal SaraKit Techno. La segnalazione si attiverà automaticamente nel caso in cui i sensori dell'accelerometro installato sull'Impianto di bordo rileveranno un impatto con accelerazione o decelerazione di entità superiore ai 2,5 g (vedasi anche la definizione di Crash).

Al verificarsi del Sinistro, l'Impianto di bordo provvederà automaticamente a inviare alla Struttura Organizzativa, per il tramite di OCTO Telematics Italia, i dati necessari all'esatta localizzazione del Veicolo sul territorio attraverso la rete GSM/GPRS. Al ricevimento del segnale di allarme, la Struttura Organizzativa si attiverà per ricontattare l'Assicurato ai numeri telefonici relativi a utenze di telefonia mobile italiana forniti dal Contraente alla Società e a fornire, ove necessario, quanto previsto alla sezione AS.4.

Qualora nessuno dei numeri telefonici forniti dal Contraente alla Società consentisse il contatto con gli occupanti del Veicolo, la Struttura Organizzativa riproverà nei successivi 10 minuti a stabilire un contatto. Qualora l'impossibilità a contattare il Veicolo persistesse e i dati trasmessi dal SaraKit Techno indicassero che il Veicolo non si è rimesso in moto dopo il Crash, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare sul luogo un mezzo di assistenza stradale.

L'attivazione della modalità di comunicazione con localizzazione satellitare è condizionata alla disponibilità di copertura della rete GSM/GPRS nel luogo in cui è avvenuto l'impatto e alla piena operatività dei servizi forniti da OCTO Telematics.

I servizi medici di emergenza sono riservati, secondo le vigenti leggi, al Sistema di emergenza sanitaria nazionale. Nel caso di Crash per il quale si rendesse necessario l'invio di mezzi di soccorso sanitario, la Struttura Organizzativa si attiverà, se richiesto, per attivare un contatto telefonico diretto tra l'Assicurato e il Servizio pubblico Sanitario di Urgenza e Emergenza (118). Il SaraKit Techno non deve, pertanto, essere considerata come un mezzo alternativo o sostitutivo di attivazione dei servizi di emergenza sanitaria.

AS.3.2 ACCESSO TELEFONICO

Escluso il caso regolato nell'ambito del precedente art. AS.3.1, l'Assicurato dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri telefonici:

Numero verde: 800.095.095.

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538.

Per fax: +39.02.66100944.

AS.3.3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le presenti disposizioni si applicano al verificarsi del Sinistro, qualunque sia la modalità di attivazione della copertura che dà diritto a fruire delle Prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato che contatti o che venga contattato dalla Struttura Organizzativa dovrà comunicare:

- la targa del Veicolo da soccorrere;
- il numero di Polizza;
- la Prestazione di Assistenza richiesta;
- il recapito telefonico;
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione.

Con riguardo alla modalità di Accesso Telefonico, qualora l'Assicurato non fosse in grado di indicare esattamente il luogo in cui si trova il Veicolo al momento della richiesta di Assistenza, la Struttura Organizzativa assisterà l'assicurato per provvedere alla sua esatta localizzazione per mezzo del suo telefono mobile e del SaraKit Techno, ove entrambi i dispositivi siano attivi e funzionanti.

L'Assicurato, sarà comunque tenuto a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto a fruire delle Prestazioni di Assistenza a termini della Polizza. Tutte le Prestazioni di Assistenza, anche se a titolo di Indennizzo, devono comunque essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa, a pena di decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato in Polizza. Negli altri casi sono a carico dell'Assicurato.

Ogni eventuale comunicazione o documentazione andrà inviata all'indirizzo indicato in premessa, specificando il riferimento alla "Garanzia Assistenza SARA".

La fruizione di ciascuna Prestazione di Assistenza dovrà sempre essere richiesta alla Struttura Organizzativa, che interverrà direttamente ad organizzarne l'erogazione o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione con approvazione del successivo rimborso/Indennizzo a termini di Polizza.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (per es. certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla gestione e/o conclusione dell'Assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa, che l'abbia autorizzato, la richiesta di Indennizzo con debito corredo degli originali (non le fotocopie) dei titoli di viaggio, giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere autorizzate o dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

AS.4 RISCHI ASSICURATI – PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

AS.4.1 SOCCORSO STRADALE

In caso di Guasto, Incidente o Furto occorso al Veicolo, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) **purché si trovi su strade aperte al traffico o ragionevolmente raggiungibili dal mezzo di soccorso**, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato un mezzo di soccorso alle condizioni che seguono:

- la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni, o interventi richiesti, ove compatibili con la natura del Guasto, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. **L'eventuale costo dei ricambi, da regolare direttamente al mezzo intervenuto, resterà a carico dell'Assicurato;**
- qualora la Struttura Organizzativa ritenga - sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato - che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato l'ulteriore intervento di un carro attrezzi che **provvederà a trainare il Veicolo, fino al Centro Convenzionato con la Struttura Organizzativa più vicino o alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo.**

In alternativa, su espressa richiesta dell'Assicurato di essere trainato presso altra destinazione, **il costo relativo alla distanza eccedente tra quella della sede del Centro Convenzionato con la Struttura Organizzativa o della più vicina officina autorizzata della casa costruttrice e l'indirizzo della nuova destinazione scelta, resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore intervenuto secondo**

le tariffe indicate Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore (disponibile per consultazione presso il sito www.aci.it) con applicazione del 20% di sconto sulle rispettive voci.

In caso di chiusura del Centro Convenzionato con la Struttura Organizzativa o della nuova destinazione prescelta (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in ricovero temporaneo presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasferimento sarà completato alla prima utile apertura della destinazione. Restano a carico dell'Assicurato le spese di posteggio successive al terzo giorno di entrata del Veicolo nel deposito stesso che saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore (disponibile per consultazione presso il sito www.aci.it) con applicazione del 20% di sconto sulle rispettive voci.

Le spese di posteggio resteranno a carico di SARA fino al termine del terzo giorno dal ricovero temporaneo.

La presente Prestazione comprende le eventuali spese necessarie al recupero o in un box o in garage sotterraneo o multipiano o alla rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale (cd. "Recupero"). Qualora a tal fine sia necessario l'intervento di mezzi speciali (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 Kg) SARA terrà a proprio carico la spesa di Recupero fino ad un massimo di € 300 per evento. La presente Prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale.

All'estero, nell'ambito dell'Estensione territoriale di cui all'art. AS.2 che precede, il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di € 215. Ogni eventuale eccedenza sarà a carico dell'Assicurato che la regolerà direttamente con il fornitore estero intervenuto.

In Italia, qualora l'Assicurato (vedi art. AS.3.3) non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso), il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di € 127,00

AS.4.2 DEPANNAGE PER BATTERIA SCARICA

In caso di batteria del Veicolo scarica o esaurita, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzazione sul luogo senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. I costi relativi all'eventuale sostituzione della batteria rimangono a carico dell'Assicurato.

Per la presente garanzia, SARA tiene a proprio carico i relativi costi per un massimo di due interventi per annualità assicurativa.

La presente prestazione non opera in favore di Veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria).

AS.4.3 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Qualora le condizioni ambientali e climatiche lo rendano necessario e il Conducente/Proprietario faccia richiesta di Assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, all'invio di un proprio incaricato che provvederà al montaggio o allo smontaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo assicurato.

Per la presente garanzia, SARA tiene a proprio carico i relativi costi per un massimo di due interventi per annualità assicurativa.

AS.4.4 AUTO IN SOSTITUZIONE PER GUASTO O INCIDENTE

In caso di Guasto o Incidente (per le loro definizioni si rimanda al glossario) e qualora:

a. sia stata erogata la Prestazione Soccorso Stradale con traino del Veicolo di cui al punto AS.4.1 precedente

b. il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno 6 Ore di Manodopera, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice o dell'officina/carrozzeria di fiducia dell'Assicurato presso cui il Veicolo è stato trainato,

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione e terrà a proprio carico il costo di un'auto a noleggio adibita ad uso noleggio senza conducente, senza gancio di traino, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, fino ad un massimo di 6 giorni, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie.

La certificazione della condizione di cui al punto b) del presente articolo deve essere effettuata per mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo o dell'officina/carrozzeria di fiducia dell'Assicurato, con l'indicazione delle Ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. Resterà a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina/carrozzeria dove viene ricoverato il Veicolo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le Ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta Prestazione a pagamento, salvo poi richiedere successivamente il rimborso a titolo di Indennizzo della stessa qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

SARA terrà a proprio carico il costo dell'Auto in Sostituzione per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione e comunque non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260. L'eventuale costo eccedente i limiti previsti resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore del noleggio.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle obbligatorie e/o di legge, le eventuali franchigie, le spese di carburante, gli accessori, i pedaggi ed i traghetti.

La riconsegna dell'Auto Sostitutiva all'estero dovrà comunque avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata.

L'Auto Sostitutiva sarà messa a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate di cui si avvale la Struttura Organizzativa;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (sarà richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale e quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio);
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto Sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla Prestazione.

AS.4.5 AUTO IN SOSTITUZIONE PER FURTO

In caso di Furto totale del Veicolo avvenuto in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione e terrà a proprio carico il costo di un'Auto Sostitutiva a uso noleggio senza conducente, senza gancio di traino, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni. Fermo il limite di cui sopra, in caso di ritrovamento del Veicolo, l'Auto Sostitutiva rimarrà a disposizione dell'Assicurato non oltre il giorno in cui, disposto il dissequestro amministrativo, verrà ripristinata la funzionalità del Veicolo.

L'Assicurato, per poter usufruire della Prestazione, farà pervenire alla Struttura Organizzativa copia della denuncia di Furto presentata agli organi di polizia competenti e del verbale di dissequestro.

La presente prestazione non si applica in caso di Sinistro dovuto a tentato furto e furto parziale.

AS.4.6 RIENTRO / PROSEGUIMENTO VIAGGIO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuto in Viaggio, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) in conseguenza del quale sia stato effettuato un soccorso stradale come previsto all'art. AS.4.1, il Veicolo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal Centro Convenzionato presso cui sia stato ricoverato il Veicolo ovvero da personale dell'officina di destinazione (della casa costruttrice o di fiducia dell'Assicurato), la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare una delle seguenti prestazioni, alternative tra loro, a scelta dell'Assicurato, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (1^a classe) o, se il viaggio in treno superi le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), oppure
- proseguimento del Viaggio dell'Assicurato fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il Viaggio superi le 6 ore, in aereo (classe economica).

La presente Prestazione è fornita fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 350 per sinistro.

La presente garanzia non viene prestata nei casi in cui venga messa a disposizione dell'Assicurato l'Auto in Sostituzione ai sensi degli artt. AS.4.4 e AS.4.5 che precedono.

AS.4.7 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA

In caso di:

- Guasto o Incidente avvenuto in Viaggio in Italia per cui sia stato prestato Soccorso Stradale, come previsto all'art. AS.4.1, la cui riparazione abbia richiesto almeno **40 Ore di Manodopera** certificate come previsto all'art AS.4.4,
- Furto con ritrovamento del Veicolo assicurato al di fuori della provincia di Residenza,

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario (1^a classe) o, se il Viaggio in treno superi le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), per consentirgli di recuperare il Veicolo riparato.

La presente Prestazione è fornita fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di € 300 per sinistro.

AS.4.8 AUTO A CASA DALL'ESTERO

In caso di Guasto, Incidente o ritrovamento dopo Furto avvenuto **all'estero**, in conseguenza del quale sia stato effettuato in favore del Veicolo un Soccorso stradale come previsto all'art. AS.4.1, **qualora il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno 40 Ore di Manodopera** certificata come previsto all'art AS.4.4, la Struttura Organizzativa predisporrà il recupero del Veicolo (purché non riparato) ed il suo trasporto fino ad un'officina/carrozzeria indicata dall'Assicurato situata nella località di Residenza dello stesso, ricorrendo a mezzi dei fornitori convenzionati. Qualora l'Assicurato chiedesse di effettuare il trasporto presso una località diversa, rimarrà a suo carico l'ulteriore spesa.

La presente Prestazione è fornita fino alla concorrenza massima di € 900 per sinistro e per durata della polizza.

Qualora a seguito di Incidente stradale il valore commerciale residuo del Veicolo, come rilevabile in base alla quotazione del listino QUATTORRUOTE (infocar) riferita al mese di accadimento dell'evento, risultasse inferiore al costo necessario ad effettuare la prestazione di trasporto di cui al presente articolo secondo il preventivo fatto dalla Struttura Organizzativa, quest'ultima provvederà, d'accordo con l'Assicurato, a curare l'esecuzione delle operazioni di demolizione tenendo le relative spese a proprio carico entro un massimale di € 300. In alternativa, SARA si riserva il diritto di corrispondere, tramite la Struttura Organizzativa, un Indennizzo forfetario nella misura di € 300.

AS.4.9 SPESE ALBERGO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente stradale avvenuto in Viaggio in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, questo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'accadimento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

La presente Prestazione, fruibile in alternativa alla prestazione del Rientro / Proseguimento viaggio (art. AS.4.6) è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di € 350 per sinistro.

AS.4.10 TRASPORTO IN TAXI

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuto in Viaggio, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) venga predisposta l'organizzazione delle Prestazioni Auto sostitutiva o Spese Albergo, la Struttura organizzativa potrà altresì organizzare il trasporto in taxi dell'Assicurato dal luogo del fermo del Veicolo fino all'hotel o al luogo dove verrà presa in consegna l'Auto Sostitutiva. **La presente Prestazione è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €50 per sinistro.**

AS.4.11 ASSISTENZA TELEFONICA COMPILAZIONE MODELLO CAI

Qualora il Veicolo rimanga coinvolto in un Incidente, l'Assicurato che avesse la necessità di avere delle informazioni sulla compilazione del modello di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI), potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa per ottenere Assistenza telefonica contestuale riguardo alle informazioni sulla modalità di corretta compilazione del modello CAI.

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri né indicazioni sulla dinamica dell'incidente stesso.

AS.4.12 CONSIGLI MEDICI TELEFONICI

Il Contraente che si trovi in Viaggio con il Veicolo e che a seguito di Infortunio o Malattia abbia bisogno di parlare con un medico, per sé o per i propri trasportati, potrà contattare la Struttura Organizzativa per chiedere di consultare un medico.

AS.4.13 INVIO MEDICO GENERICO

Il Contraente che si trovi in Viaggio in Italia con il Veicolo e che a seguito di Infortunio o Malattia abbia necessità di Assistenza medica, può contattare la Struttura Organizzativa e parlare con il medico di guardia, che deciderà l'eventuale l'invio di un medico generico convenzionato.

In alternativa all'invio del medico e in accordo con il Contraente, la Struttura Organizzativa può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o autoambulanza.

La Prestazione viene fornita fino a un massimo di tre volte nel corso del periodo di validità della polizza.

AS.4.14 RIENTRO SANITARIO

Qualora a seguito di infortunio occorso in Viaggio, causato da incidente stradale in cui è coinvolto il Veicolo, le condizioni del Contraente (o dei passeggeri), accertate insindacabilmente tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o al suo domicilio in Italia, oppure ad un Istituto di Cura della Sua regione meglio attrezzato, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;

- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di SARA fino ad un massimo di € 15.000 per persona e fino a € 30.000 per Sinistro e per durata della Polizza. Il massimale comprende anche l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

Non danno luogo alla fruizione della presente Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono al Contraente di proseguire il viaggio.

La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui il Contraente o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

AS.4.15 RIENTRO DEL CONVALESCENTE

La Prestazione si eroga nei confronti del Contraente (o passeggero) convalescente **dopo un Ricovero in un Istituto di Cura per Infortunio dovuto a Incidente stradale occorso al Veicolo in Viaggio, qualora il Contraente non sia in grado di rientrare con il Veicolo a causa delle sue condizioni di salute.**

La Struttura Organizzativa, dopo aver contattato il medico curante dell'Istituto di Cura presso il quale il Contraente è ricoverato, organizzerà il rientro del convalescente, fino alla sua Residenza con treno (prima classe), o aereo (classe turistica), o traghetto. La Prestazione è estesa ai trasportati **ed è alternativa al Rientro sanitario (art. AS.4.14).**

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di € 1.000 per Sinistro e per la durata della Polizza.

AS.4.16 GESTIONE SCADENZE

Il Contraente potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa per attivare il servizio di notifica promemoria scadenze relative ad adempimenti connessi:

- alla gestione in sicurezza e
- alla conformità alle norme sulla circolazione del Veicolo (ad es. scadenza bollo auto, revisione periodica del Veicolo, rinnovo permessi di circolazione, etc.).

L'Assicurato potrà specificare fino a 5 eventi che dovrà trasmettere ai recapiti della Struttura Organizzativa indicati in polizza tramite posta (specificando sulla busta "ACI Global AREA PERSONA - Gestione Scadenze"), fax (02-66100944) o e-mail (area.san-pers@aciglobal.it) specificando le scadenze, i giorni di preavviso, la modalità di preavviso (sms, e-mail, telefono non cellulare), nonché l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

Una volta acquisita l'informazione, la Struttura Organizzativa avviserà l'Assicurato della scadenza secondo la tempistica richiesta e con la modalità comunicata.

La Società e la Struttura Organizzativa non sono responsabili del mancato recepimento dell'avviso da parte dell'Assicurato.

La Prestazione viene fornita non oltre il periodo di validità della Polizza del Veicolo.

AS.5 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il Veicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Veicoli adibiti a scuola guida o noleggio;
- nel caso di Veicolo con targa in prova;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92;
- nel caso di Veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di uso improprio del Veicolo;
- nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa locale per cause di forza maggiore;
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo dei Veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di suicidio o tentato suicidio;
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle assistenze fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti di SARA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente a SARA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui si attivasse altra Impresa, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di Assistenza.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione "Norme che regolano la garanzia Assistenza FacileSarà Techno" si applicano le disposizioni di legge.

AS.6 RESPONSABILITA': ESONERO ED ESCLUSIONI

Fermo restando quanto indicato al precedente art. AS.3.1 e art. AS.5, resta inteso che SARA e la Struttura Organizzativa non potranno essere chiamate a rispondere per interruzioni e limitazioni alle Prestazioni di Assistenza derivanti da:

- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;
- malf funzionamento della linea telefonica e/o mancanza di copertura della rete GSM/GPRS;
- danni causati al SaraKit Techno da interventi di soggetti non autorizzati;
- incidenti con contestuale distruzione o grave danneggiamento del SaraKit Techno;
- mancato intervento delle autorità competenti a seguito di segnalazioni avvenute per mezzo della Struttura Organizzativa.

GARANZIA ASSISTENZA FACILESARA' TECHNO (AS) - Associazione all'ACI

La Garanzia Assistenza viene venduta in abbinamento alla tessera FacileSarà Techno. Il Contraente, quindi, con la corresponsione della quota associativa acquisisce la qualifica di socio ACI. L'abbinamento non è previsto solamente qualora il contraente possieda già una Tessera FacileSarà o FacileSarà Techno in corso di validità al momento di sottoscrizione della presente polizza.

La Tessera FacileSarà Techno, come specificato nel regolamento associativo disponibile sul sito www.aci.it, dà diritto a:

- pagamento del bollo on line a zero commissioni attraverso l'area soci del sito www.aci.it;
- accesso al circuito internazionale "Show your Card!";
- accesso alla scontistica e alle convenzioni ACI;
- partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito all'esercizio del diritto di voto;
- informazioni telefoniche riguardanti meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche e percorsi alternativi sul territorio nazionale, fornite mediante il numero verde 800.095.095.

ACI provvederà ad inviare direttamente al Contraente la tessera, la quale avrà durata annuale.

Per l'attribuzione della qualità di socio ACI, e ai fini del rilascio della relativa tessera, SARA trasmetterà ad ACI i dati anagrafici ed il numero di Polizza del Contraente. Ai sensi della normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") SARA e ACI si pongono nei confronti del Contraente quali autonomi titolari ciascuno con riferimento alle proprie finalità del trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da SARA e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR".

La tessera ACI acquistata in abbinamento alla garanzia Assistenza ha il costo indicato nella scheda di polizza. L'incasso del predetto importo verrà fatto da SARA in nome e per conto di ACI.

CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI ACI

Sulla base degli accordi stipulati tra Automobile Club d'Italia e SARA assicurazioni spa, ai Soci ACI sono riservate le condizioni particolari appresso descritte, fondate sui seguenti presupposti:

- che il proprietario del veicolo sia Socio ACI;
- che la tipologia di tessera sia tra quelle che, in base a tali accordi, dà diritto all'accesso alle agevolazioni (o ad una parte delle agevolazioni) sulla polizza Auto di SARA;
- che il numero della tessera associativa all'Automobile Club d'Italia esibita all'atto della stipula sia memorizzato sul sistema informatico di SARA, che potrà effettuare verifiche presso ACI circa l'esistenza e la durata dell'associazione.
- che il Contraente si impegni a mantenere vigente l'associazione per l'intera durata contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali criteri di accesso meno restrittivi, temporaneamente pattuiti tra ACI e SARA nell'ambito di iniziative per l'incremento dell'associazionismo.

Garanzia Responsabilità Civile Auto

Il premio per la garanzia RC Auto indicato in polizza è conseguente all'attribuzione della tariffa speciale prevista per i Soci ACI.

Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto

Risparmio Club - Sulle garanzie Furto e Rapina eventualmente acquistate dal Socio il premio è ridotto del 25% per autovetture ad uso privato che non godano di altre riduzioni tariffarie per sistemi satellitari convenzionati, del 10% in presenza di sistemi satellitari convenzionati con Sara.

Maggiorazione Indennizzi - Sulla garanzia Infortuni del Conducente in caso di sinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza, purché venga dimostrato che il rapporto di associazione è iniziato non più tardi della prima scadenza annuale della presente polizza e che è stato successivamente rinnovato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino alla data del sinistro.

Secondo capitale Tutela Legale - Preso atto del fatto che il Socio gode, tra le prestazioni derivanti dall'associazione, di una copertura per Tutela Legale, qualora il Socio sottoscriva le garanzie di Tutela Legale con SARA il relativo capitale assicurato opererà per le garanzie non previste tra le prestazioni della Tessera ACI e, per quelle presenti, in aggiunta al capitale previsto dalla Tessera ACI in caso di esaurimento di quest'ultimo.

Indennità Autoscuola - Preso atto del fatto che il Socio gode, tra le prestazioni derivanti dall'associazione, di una Indennità autoscuola per la frequenza di corsi di guida finalizzati al recupero di punti patente, qualora il Socio sottoscriva le garanzie Globale Complementari con SARA la copertura opererà per i casi eventualmente non garantiti dalle prestazioni della Tessera ACI e, per quelli garantiti, opererà in aggiunta al capitale previsto dalla Tessera ACI in caso di esaurimento di quest'ultimo.

MP.1 INFORTUNIO IN CASO DI UTILIZZO DI MEZZI IN SHARING O DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

MP.1.1 RISCHI ASSICURATI

Qualora il Proprietario dell'autovettura assicurata dalla presente polizza subisca un infortunio alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing nonché tramite Noleggio a Breve Termine, la Società riconosce un capitale in caso di invalidità permanente o in caso di morte. **In caso il Sinistro avvenga durante un noleggio Bikesharing la garanzia è limitata ad incidenti occorsi con veicolo individuato soggetto alla RC obbligatoria per legge, comprovati da verbale delle Autorità intervenute.**

La garanzia è operante anche quando il Proprietario si trova in viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale. **In questo caso la garanzia è limitata agli infortuni comprovati da intervento e verbale dell'Autorità pubblica ed avvenuti entro un raggio di 50 Km dalla residenza del Proprietario.**

La somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Morte è di € 30.000, per la garanzia Invalidità permanente è di € 50.000, con applicazione di una franchigia relativa pari al 3% della totale. Invece in caso di infortunio alla guida di ciclomotore o bicicletta la somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Morte è di € 20.000, per la garanzia Invalidità permanente di € 30.000 con applicazione di una franchigia relativa pari al 3% della totale.

MP.1.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. MP.1.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;**
- b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;**
- c) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;**
- d) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;**
- e) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).**

Sono inoltre esclusi l'apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

MP.1.3 CASI ASSICURATI

MP.1.3.1 MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%. **La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.**

MP.1.3.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

a) Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

b) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 valore dito	
Anchilosi		
di una falange	1/3 del valore del dito	
dello scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
Perdita completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Pagina 32 di 38	Modello. 290/CA ed. 11/2018	

Perdita anatomica o funzionale di:	
un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un dito del piede diverso dall'alluce	1%
falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi	
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibia - tarsica ad angolo retto	10%
della tibia - tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo:	
sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
12° dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
un orecchio	10%
ambidue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta:	
monolaterale	4%
bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
un rene	15%
la milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.	

c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70 % della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100 % della somma assicurata.

MP.1.4 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

MP.1.5 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

Opzione con franchigia iniziale:

a) sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3 % della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;

b) qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10 %, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).

MP.1.6 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. MP.1.3.2 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

MP.1.7 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

MP.1.8 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. IC.8 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

MP.2 TUTELA LEGALE IN CASO DI UTILIZZO DI MEZZI IN SHARING O DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

MP.2.1 RISCHI ASSICURATI

SARA garantisce, **fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 5.000,00** la Tutela Legale del Proprietario per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale qualora, in riferimento alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine nonché al viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso ad incidente stradale;
- b) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni alla persona subiti per fatti illeciti di terzi in caso d'incidente stradale. Sono escluse le spese per l'eventuale assistenza peritale;
- c) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, con il fornitore del Servizio di sharing o di Noleggio a Breve Termine o di Trasporto Pubblico Locale **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250.**

MP.2.2 ESCLUSIONI

Sono escluse dalle prestazioni di cui all'art. MP.2:

- a) la controversia derivante da rapporti contrattuali (eccetto le fattispecie espressamente incluse nel precedente articolo), fatti dolosi e fatti commessi dal Proprietario in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o per effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti;
- b) il procedimento che si riferisca ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve;
- c) la controversia o la violazione penale derivante dalla partecipazione a gare o competizioni nonché alle relative fasi preliminari o finali previste dal regolamento particolare di gara, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate;
- d) il trasporto di cose e persone che non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
- f) gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere;
- g) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- h) le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso del Proprietario.

MP.2.3 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;

- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

MP.2.4 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a SARA qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, SARA fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. MP.2.1.

In fase giudiziale, l'Assicurato comunica a SARA il nominativo del legale prescelto. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, **SARA può nominare direttamente il legale.** L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere a SARA di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

MP.2.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

MP.2.6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. MP.2.1.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo.** Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. MP.2.4 per la trattazione giudiziale. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del secondo capoverso del presente articolo.

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può essere demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

MP.2.7 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. **Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

MP.3 RIDUZIONE PENALITÀ RISARCITORIA IN CASO DI UTILIZZO DI MEZZI IN SHARING

MP.3.1 RISCHI ASSICURATI

SARA rimborsa il Proprietario delle spese, documentate con fatture, sostenute a titolo di franchigia a suo carico in caso di attivazione dell'assicurazione RCA **fino alla concorrenza del massimale di € 500 per ogni annualità assicurativa**, ove questi fosse alla guida di un mezzo noleggiato tramite Servizio di Sharing nonché tramite Noleggio a Breve Termine, **a patto che il Proprietario abbia rispettato tutti gli obblighi sanciti dai termini e condizioni generali del noleggio.**

La garanzia in caso di guida di Bikesharing è limitata ad incidenti occorsi con veicolo individuato soggetto alla RC obbligatoria per legge, comprovati da verbale delle Autorità intervenute.

Fatto salvo quanto sopra previsto, la garanzia non opera ove il Proprietario sia ritenuto responsabile per qualsiasi altro danno o perdita causato al mezzo, agli accessori o a parti dello stesso (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di perizia, rimorchio, la rottura/perdita delle chiavi, contaminazione del carburante, danni causati da negligenza del guidatore e qualsiasi danno o perdita occorso a seguito di attività criminali).

MP.3.2 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Proprietario dei seguenti documenti: copia della documentazione comprovante l'attivazione del noleggio e il pagamento della franchigia; copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incidente (nel solo caso del Bikesharing).

MP.4 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO ASSICURATO

È condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia:

- in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing: che il noleggio sia stato attivato a nome del Proprietario e il Proprietario sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro;
- in caso di noleggio tramite Noleggio a Breve Termine: che il noleggio sia stato effettuato a nome del Proprietario e il Proprietario sia effettivamente alla guida del mezzo nel momento del verificarsi del Sinistro;
- in caso di noleggio tramite Servizio di Sharing o Noleggio a Breve Termine: che il Proprietario sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sia munito della prescritta patente, ed ottemperi agli obblighi dalla stessa indicati;
- in caso di viaggio in qualità di trasportato su mezzi del Trasporto Pubblico Locale: che il Proprietario risulti intestatario di un abbonamento annuale.

MP.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

COSA FARE SE...		
...devo cambiare auto	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - copia passaggio di proprietà/ demolizione/ esportazione definitiva all'estero del veicolo da sostituire - eventuale carta verde in corso di validità - carta di circolazione del nuovo veicolo	Ricordati che: la classe di merito viene mantenuta se il proprietario rimane invariato, anche in caso di variazione tra coniugi in comunione di beni e socio di società di persone.
...devo sospendere la polizza	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - eventuale carta verde in corso di validità	Ricordati che: la sospensione dura al massimo un anno, può essere utilizzata al massimo due volte nell'annualità assicurativa e dà benefici se dura almeno 3 mesi
...demolisco o vendo la vettura	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - eventuale carta verde in corso di validità - Atto di demolizione/ vendita/ esportazione definitiva all'estero	Ricordati che: l'attestato di rischio ha comunque una validità di 5 anni e che l'eventuale residuo di premio RCA pagato e non goduto ti verrà restituito
...compro un nuovo veicolo oltre a quello che ho già	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - carta di circolazione del nuovo veicolo Puoi usufruire della stessa classe di merito	Ricordati che: le stesse agevolazioni valgono per tutti i componenti del tuo nucleo familiare
...ho un incidente con autovettura o ciclomotore/ motociclo	Compila il modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) Rivolgiti entro 3 giorni alla tua agenzia per consegnare la denuncia. Per la riparazione del danno puoi rivolgerti alle nostre carrozzerie convenzionate che trovi sul sito www.sara.it	Ricordati che: - Se non sei responsabile del danno la liquidazione sarà gestita direttamente da SARA. Assicurati di avere sempre il modello CAI in auto, è importante che il CAI sia firmato da entrambi - Se sei responsabile del danno porta comunque la copia della denuncia in agenzia, se hai sottoscritto la garanzia Globale Complementari il ripristino delle dotazioni di Sicurezza ti saranno rimborsate
...ho un incidente con più veicoli	Acquisisci tutti i dati relativi al responsabile del danno e invia richiesta di risarcimento danni alla sua compagnia.	
...ho un incidente con veicolo estero	Il risarcimento dei danni va richiesto con raccomandata A/R a UCI c.so Sempione 39 -20145- Milano.	

COSA FARE SE...

...l' incidente è avvenuto all'estero	Se è causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati Europei, per il risarcimento dei danni ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro	
...ho un incidente con veicolo non identificato	La richiesta deve essere inviata all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito /o la Consap SpA	
...voglio rimborsare un sinistro RCA	Se vuoi evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro puoi esercitare questa facoltà alla scadenza annua della tua polizza richiedendo tramite la Consap o la tua agenzia le istruzioni sulle modalità di rimborso del sinistro, effettuato il quale riceverai un attestato di pagamento per la depenalizzazione e la riqualificazione della polizza.	Ricordati che: Una volta ricevuto l'attestato di depenalizzazione da Consap devi contattare la tua agenzia per la riclassificazione della tua classe di merito
...l' autovettura ha preso fuoco e ho sottoscritto la garanzia incendio	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te : verbale delle Autorità intervenute - estratto cronologico rilasciato dal PRA - tutte le chiavi del veicolo di cui è dotato	
...l'autovettura viene rubata o hanno tentato di farlo ed ho sottoscritto la Garanzia Furto	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: in caso di tentato furto/ o danno parziale: - denuncia rilasciata alle Autorità in caso di danno totale senza recupero dell'autoveicolo - carta di circolazione - certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso - denuncia rilasciata alle Autorità - estratto cronologico rilasciato dal PRA - procura a vendere oppure a radiare o demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione. in caso di danno totale con recupero dell'autoveicolo - denuncia rilasciata alle Autorità e verbale di ritrovamento	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo. Se ti rivolgi ad una delle carrozzerie convenzionate, che trovi sul sito www.sara.it , per il danno parziale l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto previsti in polizza verranno ridotti del 50% Se hai sottoscritto anche la garanzia Globale Complementari la spesa per richiedere la documentazione necessaria alla liquidazione verrà rimborsata da SARA
...il veicolo è colpito da un evento atmosferico, evento sociopolitico, atto doloso o di vandalismo ed ho acquistato la garanzia Eventi Speciali	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te in caso di atto vandalico/doloso/sociopolitico - denuncia rilasciata alle Autorità per tutti gli altri casi - denuncia autografa	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo. Se ti rivolgi ad una delle carrozzerie convenzionate, che trovi sul sito www.sara.it , per il danno parziale l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto previsti in polizza verranno ridotti del 50%

COSA FARE SE...

...ho avuto un incidente con veicolo identificato dove sono responsabile ed ho sottoscritto la garanzia Kasko-collisione/ che copre i miei danni	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - denuncia di sinistro RCA o descrizione della dinamica del sinistro	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo. Se ti rivolgi alla carrozzeria convenzionata che trovi sul sito www.sara.it per il danno parziale l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto previsto in polizza verranno ridotti del 50%
...ho urtato un ostacolo fisso ed ho sottoscritto la Garanzia Kasko totale	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - descrizione della dinamica del sinistro	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo. Se ti rivolgi alla carrozzeria convenzionata che trovi sul sito www.sara.it per il danno parziale l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto previsto in polizza verranno dimezzati del 50%
...un sasso mi ha rotto accidentalmente il parabrezza dell'auto	Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - descrizione dinamica sinistro	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile Se ti rivolgi ad un centro specializzato convenzionato con SARA in caso di riparazione/sostituzione non sosterrai nessuna spesa
...ho urtato un animale selvatico	Fai intervenire le Autorità. Porta la denuncia in agenzia il prima possibile.	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile senza il verbale redatto dalle Autorità intervenute l'indennizzo non sarà liquidato
...ho un incidente, ho subito danni fisici ed ho sottoscritto la garanzia infortuni	Rivolgiti in agenzia portando con te: - denuncia di accadimento e verbale del pronto soccorso	Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile senza il certificato di pronto soccorso l'indennizzo non sarà liquidato
...ho una controversia per la gestione del sinistro ed ho acquistato la garanzia tutela legale	Rivolgiti alla tua agenzia denunciando l'evento e comunica a Sara il nominativo del legale prescelto	
...ho un guasto all'autovettura ed ho stipulato la garanzia assistenza per il soccorso	Rivolgiti ad ACI GLOBAL in funzione 24h su 24h ai numeri: Numero verde 800.095.095 Per chi chiama dall'estero: +39.02.66165538	